



TRIBUNALE DI NAPOLI

SETTIMA SEZIONE CIVILE

Fall.to n. 578/2023

BRUNO RULLO

Curatore fallimentare:

Verbale dell'udienza del 09/11/2023 dinanzi al giudice delegato dr. Gian Piero Scoppa.

È presente il ricorrente Bruno Rullo, nonché l'occ dott. Andrea Stoppelli i quali rappresentano che è stato rettificato sia il piano di ristrutturazione sia la relazione particolareggiata alla luce delle indicazioni emerse nel precedente verbale di udienza. In particolare il piano di ristrutturazione è stato calibrato sulla base d'asta dell'immobile in executivis (procedura contro il terzo proprietario) attraverso una integrazione dell'apporto di finanza esterna. Nella relazione particolareggiata sono stati altresì esplicitati i rilievi sulla diligenza del debitore e sulla "meritevolezza" in relazione alle vicende che ne hanno determinato il progressivo sovraindebitamento e sono stati altresì chiariti i termini effettivi della alternativa liquidatoria (nella quale mancherebbe la finanza esterna ed anche la porzione di reddito aggredibile dovrebbe scontare la necessità del proponente di reperire un alloggio posto che attualmente occupa il bene di proprietà della figlia sottoposto alla procedura di esecuzione ex art. 604 c.p.c.). in pratica tutti i creditori avrebbe un risultato meno vantaggioso nella alternativa liquidatoria.

Il giudice

ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano;

dispone

- che la proposta ed il piano siano pubblicati sul sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro 30 giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, i quali nei venti giorni successivi potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- che l'OCC entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni di cui all'art. 70 comma 3 CCII, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche che ritiene necessarie;
- la sospensione del procedimento di esecuzione forzata n.429/2020, e/o nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e/o altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Il giudice

Dr. Gian Piero Scoppa .

Uscita copia le feuil
Nepes 23/11/2023
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE
PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Proponente: Bruno Rullo

Relazione particolareggiata del professionista incaricato sulla proposta di ristrutturazione dei debiti

Professionista designato: Dott. Andrea Stoppelli

1. Premessa.

Il sottoscritto dott. Andrea Stoppelli, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Napoli al n. 6995/A, con studio in Napoli alla Via E. A. Mario n. 30, in data 11/10/2023 **(doc.1)** è stato nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi Medi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura di ristrutturazione dei debito ex art. 67 e s.s. richiesta dal sig. Bruno Rullo, nato a Napoli il 14/01/1966 ed residente (dal 03/12/2021) in San Giorgio a Cremano (NA) in Via Alcide De Gasperi n. 34, C.F: RLLBRN66A14F839V.

Il sottoscritto dott. Andrea Stoppelli, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara ed attesta preliminarmente:

- di essere iscritto nell'elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;
- di non essere legato al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

2. Vaglio dei presupposti per il proponente.

Il sottoscritto ha esaminato, attraverso incontri con il debitore istante e la documentazione prodotta, la qualifica di consumatore sovraindebitato, lo stato di sovraindebitamento e la possibile risoluzione dello stato di crisi.

Per quanto concerne la qualifica di consumatore, il concetto espresso nella pronuncia della Cassazione n. 1869/2016 è stato ripreso dalla pronuncia della medesima Corte con la sua sentenza n. 22699/2023 del 26/7/2023 secondo cui l'art. 2 comma 1 lett. e) del CCII riprende la definizione di consumatore vigente durante il periodo di operatività della L. 3/2012 e ss. modifiche. Pertanto, è ancora da considerarsi consumatore la persona fisica avente relazioni di impresa o professionale **purché queste non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore**; in questo modo è da considerarsi consumatore il debitore, persona fisica, che risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività di impresa o professionale propria. Nel caso di specie, la maggior parte della debitoria ascrivibile al sig. Bruno Rullo (oltre il 66%) concerne una garanzia prestata a favore della società [REDACTED] che era di proprietà per il 90% della moglie del sig. Rullo, sig.ra [REDACTED], e per il 10% da terzi; sulla qualifica di consumatore in caso di prestata fideiussione, la giurisprudenza (Cass. 32225/2018, Trib. Termini Imerese n. 6-1/2022, Trib. Livorno n. 2/2021, Trib. Roma n. 235-1/2022, Trib. Torre Annunziata 20/4/2023) ha stabilito che colui che ha prestato fideiussione perché legato da un rapporto personale (in questo caso di coniugio) e che non detiene quote sociali dell'impresa debitore principale può essere qualificato come consumatore. La restante parte della debitoria per cui il ricorrente procedere, infatti, è rappresentata da mutuo per acquisto abitazione principale (incidente per il 18% circa sul totale), finanziamenti personali e imposte personali (irpef, addizionali e contributi INPS dovuti poiché il ricorrente è amministratore di società che svolgono attività commerciali. Tali contributi formano la pensione futura del sig. Rullo e non sono qualificabili come somme dovute derivanti dall'attività imprenditoriale).

Pertanto, tutti i debiti sono da considerarsi personali.

Si aggiunge che per quanto concerne il lato attivo delle relazioni personali e professionali si è verificato che il sig. Rullo:

- è stato titolare di ditta individuale dal 12/9/1988 al 31/12/1992 con la quale esercitava l'attività di profumeria sotto la ragione sociale Bijoux. **Non esistono obbligazioni residue** relative a questa attività chiusa 31 anni addietro (doc.2);

- è socio, per una quota del 12,5%, della [REDACTED] svolgente attività di intermediazione per la vendita dei titoli di viaggio, per un valore nominale di lire [REDACTED] Nella visura NON aggiornata risulta ancora Presidente del CDA nonostante sia indicato che la carica è cessata il 27/6/2000. La stessa [REDACTED] come si dirà meglio di seguito, avrebbe dovuto essere cancellata come da delibera assembleare del 2009 (doc.3);
- è socio unico della [REDACTED] con capitale sociale di euro [REDACTED] nonché Amministratore Unico, svolgente attività di supermercato. La società ha presentato il suo ultimo bilancio nell'anno 2008. La stessa è stata posta in liquidazione con verbale del 01/01/2009 (doc.4);
- è socio unico della [REDACTED] con capitale sociale di euro [REDACTED] nonché Amministratore Unico, svolgente commercio al dettaglio di articoli da regalo. La società ha presentato il suo ultimo bilancio nell'anno 2022 e il valore della quota è stato indicato nell'attivo patrimoniale del ricorrente nonché nella valorizzazione dell'alternativa liquidatoria (doc.5);
- è socio unico della [REDACTED] con capitale sociale di euro [REDACTED] nonché liquidatore; la società è inattiva e non risultano bilanci depositati, infatti, la stessa è stata posta in liquidazione già in data 15/03/2019 come risulta dalla visura camerale aggiornata (doc.6);
- è socio unico della [REDACTED] con capitale sociale di euro [REDACTED] nonché Amministratore Unico, svolgente attività di supermercato. La società ha presentato il suo ultimo bilancio nell'anno 2022 e il valore della quota è stato indicato nell'attivo patrimoniale del ricorrente nonché nella valorizzazione dell'alternativa liquidatoria (doc.7);
- è socio unico della [REDACTED] con capitale sociale di euro [REDACTED] nonché Amministratore Unico, inattiva mai operativa (doc.8);
- è Amministratore Unico della [REDACTED] ultimo bilancio depositato nell'anno 2022 (doc.9);
- è Liquidatore della [REDACTED] in liquidazione, ultimo bilancio depositato nell'anno 2008 (doc.10).

Le quote sociali di cui è proprietario, molte riferite a società inattive e per le quali il sig. Rullo si impegna nell'immediato a provvedere alla Cancellazione presso il Registro Imprese, saranno incluse nella determinazione dell'alternativa liquidatoria con cui confrontare la proposta che è stata avanzata; tuttavia, il semplice possesso di queste quote, di modesti importi, non può qualificare il soggetto come consumatore **soprattutto considerando che da tali componenti attivi del suo patrimonio non sono generati debiti per cui oggi si procede.**

Per quanto riguarda lo stato di sovraindebitamento esso è certamente verificato poiché con i beni detenuti dal proponente e i redditi da egli conseguiti non è possibile far fronte alla debitoria rappresentata.

Inoltre, il gestore ha:

a) analizzato i documenti inerenti i debiti esibiti nonché le motivazioni edotte relative all'indebitamento e verificato i documenti relativi alla formazione della debitoria in relazione alla situazione

economica e patrimoniale negli anni.

b) verificato che sussistono altresì i requisiti previsti dall'art. 69 CCII, e cioè che:

- Il proponente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode.

Alla luce di tutto quanto sopra detto, il proponente sig. Bruno Rullo soddisfa i requisiti oggettivi e soggettivi per accedere alla procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento all'art. 68 co. 2 e 3 CCII, lo scrivente è chiamato a redigere la presente relazione particolareggiata della crisi e dunque riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame, anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Cause dell'indebitamento, diligenza del debitore e ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte - punti a) e b) della relazione particolareggiata.

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e l'esame di quanto acquisito dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni rendicontate dal sig. Bruno Rullo, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento dello stesso.

Il sig. Bruno Rullo in data 27/07/2006 stipulava un mutuo (ventennale) per l'acquisto dell'abitazione principale con [REDACTED] a tasso variabile per la quota capitale di euro 182.000,00. Tale mutuo è garantito da ipoteca volontaria sull'immobile sito in [REDACTED] (doc.11). Il mutuo è stato onorato fino al 31/05/2011

residuando un capitale di euro 149.122,58 (come da prospetto interno dell'istituto di credito consegnato al ricorrente – [doc.12](#)). L'istante non è riuscito più ad onorare il pagamento delle rate del mutuo a causa di una riduzione del suo stipendio da lavoratore dipendente subita negli anni 2009-2010-2011 ([doc.13](#)).

In concomitanza di questa inflessione reddituale, il sig. Rullo ha dovuto far fronte alle esigenze della sua famiglia che si era allargata con la nascita del terzo figlio [REDACTED]. Pertanto, in data 26/09/2007 l'istante ha stipulato un contratto di finanziamento personale con la società [REDACTED] (oggi [REDACTED]) di euro 28.200,00 al tasso taeg di 9,68% per un totale di euro 35.100,00 da restituire in 60 rate da 585,00, di cui attuale residuo è pari ad euro 30.768,97 ([doc.14](#)).

In data 06/12/2007 il sig. Rullo stipulava un nuovo finanziamento personale con la società [REDACTED] si precisa che tale finanziamento è stato oggetto di cessione, pertanto, la titolare del credito ad oggi è la società [REDACTED] per un residuo pari ad euro 46.932,71 ([doc.15](#)).

Inoltre, in data 28/01/2008 il sig. Rullo, insieme alla moglie [REDACTED] prestava fideiussione per mutuo ipotecario rep. n. [REDACTED] – racc. n. [REDACTED] per complessivi euro 480.000,00, contratto dalla società [REDACTED] (di cui la sig.ra [REDACTED] era socia al 90% ed amministratrice unica) con la [REDACTED] [REDACTED] (medesima erogatrice del mutuo per acquisto abitazione principale!) – [doc.16](#). La società [REDACTED] è fallita in data 20/04/2012 e la cessionaria del credito – [REDACTED] - ha notificato in data 19/7/2021 al sig. Rullo ricorso per decreto ingiuntivo n. 655/2021 per euro 497.589,06, a fronte di fideiussione sottoscritta da quest'ultimo per un valore di euro 624.000,00 ([doc.17](#)). Si precisa che il creditore, garantito da ipoteca sugli immobili siti nel Comune di [REDACTED] ha incassato euro 187.500,00 a seguito della vendita dei suddetti beni nella procedura fallimentare ([doc.18](#)). Inoltre, il credito di [REDACTED] è stato ammesso al passivo per la somma di euro 484.570,65 con grado ipotecario ed euro 13.081,41 con grado chirografo ([doc.19](#)), pertanto, al netto di quanto incassato, il debito effettivo residuo sarebbe di euro 323.089,06, mentre al sig. Rullo viene chiesto l'importo di euro 497.589,06 oltre interessi per euro 405.174,56 (così come precisato nel prosieguo)!

Il gestore scrivente ritiene che se il bene garantito si fosse venduto al valore peritale (euro 701.550,00 – [doc.20](#)) o ad un valore ad esso prossimo, il sig. Rullo avrebbe potuto sicuramente gestire la sua debitoria personale, tuttavia, viste le circostanze verificatesi per causa non imputabile al ricorrente ma perché il mercato immobiliare ha risposto con un prezzo realizzo molto basso, il debito residuo da fideiussione è rimasto così consistente da determinare lo stato di sovraindebitamento del sig. Rullo.

Infine, nell'anno 2010 il sig. Rullo, già affaticato dal pagamento delle rate dei finanziamenti in essere, ha aperto un conto corrente presso [REDACTED] ([doc.21](#)), il cui debito residuo per scoperto di conto è pari ad euro 14.466,61 e ceduto [REDACTED] (oggi [REDACTED])

La debitoria comunicata è stata verificata dal gestore attraverso un'attività di circolarizzazione destinata

ai creditori avvenuta in data 11/10/2023, così come previsto dall'art. 68 co. 4 CCII per l'agente della riscossione, gli uffici fiscali e gli enti locali è stata effettuata anche per i creditori e ha dato i seguenti esiti:

1. [REDACTED] (cessionaria di [REDACTED]) ha precisato il credito per il mutuo ipotecario repertorio n. 3535/1209 per complessivi euro 242.992,59, di cui euro 148.438,44 per capitale residuo, euro 20.860,75 per quota capitale rate insolute, euro 7.863,90 assistiti da privilegio ex art. 2855 c.c., euro 65.829,50 per interessi moratori (da collocarsi in chirografo) nonché euro 1.668,50 (oltre oneri di legge) in virtù di provvedimento di condanna al pagamento delle spese legali emesso dal Giudice dell'Esecuzione dott. [REDACTED] in data 19/10/2022 (doc.22). Nell'atto di precetto invece risulta un debito residuo a titolo di capitale ed interessi pari ad euro 193.937,62 (doc.23) mentre dal prospetto esibito dal ricorrente (già allegato alla sua proposta già allegato doc.12) il mutuo sarebbe stato onorato fino alla data del 31/5/2011, per un capitale residuo di euro 149.122,58; vi è, dunque, un disallineamento sull'importo delle rate scadute. Per evitare contestazioni nel quantum, il credito viene determinato così come precisato dal creditore, cioè in euro 177.163,09 con grado ipotecario ed euro 65.829,50 con grado chirografo;

2. [REDACTED] (cessionaria di [REDACTED]) ha precisato il credito per la fideiussione prestata a beneficio di [REDACTED] in euro 484.599,93 (quota capitale) ed euro 405.174,56 a titolo di interessi calcolati per il periodo 01/04/2009 al 10/10/2023 al tasso del 5,75%. L'importo è stato precisato dal creditore a mezzo PEC del 16/10/2023 (doc.24);

3. [REDACTED] per finanziamento personale, euro 30.768,97 (chirografo). L'importo è stato precisato dal creditore a mezzo mail al sig. Rullo del 11/10/2023 (doc.25), vista la data recente il gestore non ha proceduto alla circolarizzazione valutando attendibile il dato fornito dal soggetto istante;

4. [REDACTED] per finanziamento personale, euro 14.466,61 (chirografo). L'importo è stato precisato dal creditore a mezzo PEC del 16/10/2023 (doc.26);

5. [REDACTED] per finanziamento personale, euro 46.932,71 (chirografo). Il creditore non ha riscontrato la richiesta dello scrivente, le somme sono state rinvenute dalla documentazione esibita dal sig. Rullo Bruno inviata allo stesso dal creditore in data 01/02/2017 (doc.27);

6. [REDACTED] per debiti per Irpef – canone radio-audiovisivi – imposta di registro e controversie tributarie del sig. Rullo euro 49.179,15 (privilegio) ed euro 63,15 (chirografo) a titolo di interessi di mora. Il creditore non ha riscontrato la richiesta dello scrivente, le somme sono state rinvenute nella precisazione di [REDACTED] (doc.28) che non è titolare del credito ma solo concessionario per la sua riscossione ed è indicato nelle seguenti cartelle:

- cartella n. 01720160001774401000 euro 137,13 a titolo di registro canoni e registro tasse concessioni Governative,

- cartella n. 01720180000105922000 euro 259,13 a titolo di imposta di registro,

- cartella n. 01720180000578909000 euro 260,36 a titolo di imposta di registro,

- cartella n. 07120230059856137000 euro 309,71 a titolo di imposta di registro,
 - avviso di accertamento n. 10300734/2021 euro 12.298,27 a titoto di Irpef ed euro 14.564,88 a titolo di sanzioni pecuniarie,
 - avviso di accertamento n. 000921 euro 3.576,46 a titoto di Irpef,
 - avviso di accertamento n. 04113 euro 2.126,32 a titoto Irpef,
 - avviso di accertamento n. 000806 euro 7.341,49 a titoto di Irpef,
 - avviso di accertamento n. 000797 euro 8.305,40 a titoto di Irpef,
7. [REDACTED] per diritti di notifica e oneri di riscossione – euro 5.972,12 (chirografo). L'importo è stato precisato dal creditore a mezzo PEC del 17/10/2023 (doc.28).
8. [REDACTED] per contravvenzioni codice della strada – euro 589,86 (chirografo) e per addizionale comunale – euro 1.690,04 (privilegio). Il creditore non ha riscontrato la richiesta dello scrivente, le somme sono state rinvenute nella precisazione di [REDACTED] che non è titolare del credito ma solo concessionario per la sua riscossione (doc.28) ed è indicato nella seguente cartelle:
- cartella n. 07120220085012149000 euro 589,86 a titolo di contravvenzioni codice della strada,
 - avviso di accertamento n. 10300734/2021 euro 328,17 a titoto di addizionale comunale all'Irpef,
 - avviso di accertamento n. 000921 euro 321,67 a titoto di addizionale comunale all'Irpef,
 - avviso di accertamento n. 04113 euro 299,03 a titoto di addizionale comunale all'Irpef,
 - avviso di accertamento n. 000806 euro 418,37 a titoto di addizionale comunale all'Irpef,
 - avviso di accertamento n. 000797 euro 331,80 a titoto di addizionale comunale all'Irpef,
9. [REDACTED] per contravvenzioni codice della strada – euro 287,71 (chirografo). Il creditore non ha riscontrato la richiesta dello scrivente, le somme sono state rinvenute nella precisazione di [REDACTED] che non è titolare del credito ma solo concessionario per la sua riscossione (doc.28) ed è indicato nella seguente cartelle:
- cartella n. 01720190002840105000 euro 287,71 a titolo di contravvenzioni codice della strada,
10. [REDACTED] per contravvenzioni codice della strada – euro 392,30 (chirografo). Il creditore non ha riscontrato la richiesta dello scrivente, le somme sono state rinvenute nella precisazione di [REDACTED] che non è titolare del credito ma solo concessionario per la sua riscossione (doc.28) ed è indicato nella seguente cartelle:
- cartella n. 07120230084684208000 euro 392,30 a titolo di contravvenzioni codice della strada,
11. [REDACTED] per contravvenzioni codice della strada – euro 1.050,13 (chirografo). Il creditore non ha riscontrato la richiesta dello scrivente, le somme sono state rinvenute nella precisazione di [REDACTED] che non è titolare del credito ma solo concessionario per la sua riscossione (doc.28) ed è indicato nella seguente cartelle:
- cartella n. 01720190006500762000 euro 1.050,13 a titolo di contravvenzioni codice della strada,

12. [REDACTED] per taxa smaltimento rifiuti – euro 781,00 (privilegio) ed euro 100,76 (chirografo) a titolo di interessi di mora. Il creditore non ha riscontrato la richiesta dello scrivente, le somme sono state rinvenute nella precisazione di [REDACTED] che non è titolare del credito ma solo concessionario per la sua riscossione (doc.28) ed è indicato nelle seguenti cartelle:

- cartella n. 01720150008307462000 euro 479,37 a titolo di taxa smaltimento rifiuti,
- cartella n. 01720150008576657000 euro 402,39 a titolo di taxa smaltimento rifiuti,

13. [REDACTED] per contravvenzioni codice della strada ed sanzione assegni senza autoriz. O provvedimento – euro 1.895,00 (chirografo). Il creditore non ha riscontrato la richiesta dello scrivente, le somme sono state rinvenute nella precisazione di [REDACTED] che non è titolare del credito ma solo concessionario per la sua riscossione (doc.28) ed è indicato nella seguente cartelle:

- cartella n. 01720170000214913000 euro 509,77 a titolo di contravvenzioni codice della strada,
- cartella n. 01720170000643016000 euro 786,18 a titolo di contravvenzioni codice della strada,
- cartella n. 07120210003022629000 euro 599,05 a titolo di sanzione assegni senza autoriz. o provvedimento,

14. [REDACTED] per contravvenzioni codice della strada – euro 5.879,42 (chirografo). Il creditore non ha riscontrato la richiesta dello scrivente, le somme sono state rinvenute nella precisazione di [REDACTED] che non è titolare del credito ma solo concessionario per la sua riscossione (doc.28) ed è indicato nella seguente cartelle:

- cartella n. 01720190005635761000 euro 429,27 a titolo di contravvenzioni codice della strada,
- cartella n. 01720200004164829000 euro 2.536,03 a titolo di contravvenzioni codice della strada,
- cartella n. 01720190005635761000 euro 2.338,42 a titolo di contravvenzioni codice della strada,
- cartella n. 01720190005635761000 euro 575,70 a titolo di contravvenzioni codice della strada,

15. [REDACTED] per contravvenzioni codice della strada – euro 1.244,06 (chirografo). Il creditore non ha riscontrato la richiesta dello scrivente, le somme sono state rinvenute nella precisazione di [REDACTED] che non è titolare del credito ma solo concessionario per la sua riscossione (doc.28) ed è indicato nella seguente cartella:

- cartella n. 01720190008630361000 euro 1.244,06 a titolo di contravvenzioni codice della strada,

16. [REDACTED] per contravvenzioni codice della strada – euro 6.556,92 (chirografo). Il creditore non ha riscontrato la richiesta dello scrivente, le somme sono state rinvenute nella precisazione di [REDACTED] che non è titolare del credito ma solo concessionario per la sua riscossione (doc.28) ed è indicato nella seguente cartelle:

- cartella n. 01720200000482938000 euro 948,31 a titolo di contravvenzioni codice della strada,
- cartella n. 01720200004164829000 euro 1.916,40 a titolo di contravvenzioni codice della strada,
- cartella n. 01720210002117390000 euro 3.692,21 a titolo di contravvenzioni codice della strada,

17. [REDACTED] per recupero multe e ammende – euro 6.312,00 (chirografo). Il creditore non ha riscontrato la richiesta dello scrivente, le somme sono state rinvenute nella precisazione di [REDACTED] che non è titolare del creditoma solo concessionario per la sua riscossione (doc.28) ed è indicato nella seguente cartelle:

- cartella n. 01720130009236789000 euro 720,00 a titolo di contravvenzioni codice della strada,
- cartella n. 01720130009236890000 euro 2.796,00 a titolo di contravvenzioni codice della strada,
- cartella n. 01720140001206024000 euro 2.796,00 a titolo di contravvenzioni codice della strada,

18. [REDACTED] per tassa automobilistica – euro 1.292,05 (privilegio) ed euro 43,58 (chirografo) a titolo di interessi di mora e per addizionale regionale – euro 2.892,35 (privilegio). Il creditore non ha riscontrato la richiesta dello scrivente, le somme sono state rinvenute nella precisazione di [REDACTED] che non è titolare del credito ma solo concessionario per la sua riscossione (doc.28) ed è indicato nelle seguenti cartelle:

- cartella n. 017020130001900309000 euro 317,39 a titolo di tassa automobilistica,
- cartella n. 01720140004084976000 euro 227,46 a titolo di tassa automobilistica,
- cartella n. 01720150003092687000 euro 227,46 a titolo di tassa automobilistica,
- cartella n. 01720160005675949000 euro 338,64 a titolo di tassa automobilistica;
- cartella n. 07120110245206670000 euro 224,68 a titolo di tassa automobilistica,
- avviso di accertamento n. 10300734/2021 euro 834,44 a titoto di addizionale regionale all'Irpef,
- avviso di accertamento n. 000921 euro 407,87 a titoto di addizionale regionale all'Irpef,
- avviso di accertamento n. 04113 euro 259,43 a titoto di addizionale regionale all'Irpef,
- avviso di accertamento n. 000806 euro 934,33 a titoto di addizionale regionale all'Irpef,
- avviso di accertamento n. 000797 euro 456,28 a titoto di addizionale regionale all'Irpef,

19. [REDACTED] per contributi IVS – euro 13.370,43 (privilegio + 50% sanzioni) ed euro 2.876,23 (50% sanzioni e interessi di mora in chirografo). L'importo è stato precisato dal creditore a mezzo PEC del 12/10/2023 (doc.29) ed è indicato anche nelle seguenti cartelle rinvenute nella precisazione di [REDACTED] ad eccezione di euro 1.064,94 precisati dal creditore e non ancora affidati ad [REDACTED]

- cartella n. 31720160001503371000 euro 686,08 a titolo di contributi IVS,
- cartella n. 31720170001021673000 euro 4.127,50 a titolo di contributi IVS,
- cartella n. 31720180001014780000 euro 3.044,85 a titolo di contributi IVS,
- cartella n. 317201800022822214000 euro 2.009,64 a titolo di contributi IVS,
- cartella n. 31720190000801974000 euro 1.997,44 a titolo di contributi IVS,
- cartella n. 31720190001890579000 euro 820,49 a titolo di contributi IVS,
- cartella n. 31720210000907472000 euro 2.140,15 a titolo di contributi IVS,

20. [REDACTED] per Imu– euro 3.748,00 (privilegio). L'importo è stato precisato dal creditore a mezzo PEC del 17/10/2023 (doc.30).

Pertanto, la debitoria aggiornata è così rappresentata:

Creditore	Importo indicato dal debitore	Importo precisato dai creditori
[REDACTED]	194.398,06	242.992,59
[REDACTED]	14.466,61	14.466,61
[REDACTED]	46.932,71	46.932,71
[REDACTED]	513.969,87	889.774,49
[REDACTED]	52.674,87	49.242,30
[REDACTED]	3.693,99	5.972,12
[REDACTED]	287,33	287,71
[REDACTED]	3.385,10	2.279,90
[REDACTED]	1.243,82	4.227,98
[REDACTED]	869,18	881,76
[REDACTED]	14.712,38	16.246,66
[REDACTED]	1.878,20	1.895,00
[REDACTED]	5.790,48	5.879,42
[REDACTED]	1.031,53	1.050,13
[REDACTED]	1.242,56	1.244,06
[REDACTED]	7.407,96	6.556,92
[REDACTED]	3.516,00	6.312,00
[REDACTED]	0,00	3.748,00
[REDACTED]	30.768,97	30.768,97
[REDACTED]	392,30	392,30
Totale	<u>898.661,92</u>	<u>1.331.151,63</u>

✓ in data 26/07/2023 la Centrale Rischi della Banca d'Italia ha certificato che le segnalazioni di sofferenza coincidono con quanto sopra indicato, cioè riportando l'importo dei finanziamenti erogati da

[redacted] (oggi [redacted]) [redacted] il mutuo erogato da [redacted] (doc.31);

✓ tramite area riservata Agenzia Entrate si è verificato che non vi sono imposte non versate degli ultimi tre anni, anche perché il sig. Rullo non ha percepito redditi imponibili, in quanto la maggior parte dei suoi incarichi (amministratore o liquidatore di società) sono relativi a società inattive per i quali non è previsto un compenso e per le quali occorre attuare gli adempimenti amministrativi per la cancellazione dal registro imprese.

4. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (punto c) della relazione).

La proposta di ristrutturazione per come formulata dal sig. Rullo è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 67, comma 2, CCII; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (doc.32);
- elenco della consistenza e della composizione del patrimonio. Rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente, è stata acquisita visura ipotecaria e visura catastale storica; visura nominativa al PRA dalla quale è emerso che quest'ultimo ha acquistato: a) un'automobile in data 22/01/2015, al prezzo di euro 950,00 (doc.33) che, ad oggi, risulta sottoposta a fermo amministrativo, per questo motivo se ne esclude la messa a disposizione a favore dei creditori; b) un motociclo in data 30/05/2006 al prezzo di euro 2006 che, ad oggi, risulta sottoposto a fermo amministrativo, per questo motivo se ne esclude la messa a disposizione a favore dei creditori (già doc. 33).
- autocertificazione circa gli atti di straordinaria disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (doc.34).

Per chiarezza e trasparenza espositiva si precisa che in data 05/01/2013 (oltre 10 anni fa) il sig. Rullo ha trasferito la proprietà dell'immobile in cui vive con la famiglia sito in [redacted]

[redacted] Tale atto non è stato impugnato dai creditori ma non sarebbe da considerarsi in frode poiché il credito ha continuato ad avere la garanzia ipotecaria già iscritta.

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc.35);
- elenco degli stipendi e di tutte le altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (doc.36);
- vi è da dire che il saldo del conto corrente aggiornato al 30/09/2023 (doc.37) è di importo prossimo allo zero in quanto le uniche disponibilità del ricorrente sono rappresentate dal compenso netto di euro 1.800,00 erogato dalla società [redacted] di cui il sig. Rullo è Amministratore Unico.

5. L'indicazione presunta dei costi della procedura (punto d) della relazione).

Il compenso dell'O.C.C. calcolato con riferimento alle tabelle che riportano l'attivo, il passivo e l'attivo destinato ai creditori e, dunque, determinato in euro 4.786,21, comprensivo degli oneri di legge (come da preventivo predisposto dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCCC – MEDI) e accettato dal ricorrente – [doc.38](#)).

6. L'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile ex art. 68, co. 3 CCII

L'art. 124 bis TUB richiamato dall'art. 69, co. 2 CCII è entrato in vigore nell'agosto del 2010 quindi successivamente a quando i diversi istituti di credito hanno erogato i finanziamenti al sig. Rullo. Tuttavia, ai soli fini informativi, si precisa che, negli anni in cui sono stati erogati il mutuo e i finanziamenti, i redditi percepiti dal sig. Bruno Rullo erano modesti (in media 14.663,00 euro lordi annui), pertanto, non si comprende che tipologia di istruttoria abbiano condotto gli istituti di credito (inoltre, per i due debiti principali il creditore è sempre [REDACTED]

7. Le disponibilità del proponente.

Per quanto sopra illustrato e sulla base della documentazione consegnata allo scrivente ricorrente e di quella ulteriormente acquisita è possibile evidenziare che il ricorrente dispone del seguente patrimonio:

- a) Beni Immobili: il sig. Rullo non è proprietario di alcun bene immobile;
- b) Beni mobili registrati: Il sig. Rullo risulta proprietario dei seguenti beni mobili ([già allegati da 3 a 10 e n. 33](#)):
 - autovettura [REDACTED] ad oggi, sottoposta a fermo amministrativo, il cui valore di realizzo, considerato il fermo amministrativo per un importo di oltre 8.000,00 è prossimo allo zero;
 - Motociclo [REDACTED] ad oggi sottoposto a fermo amministrativo, il cui valore di realizzo, considerato il fermo amministrativo per un importo di oltre 1.500,00 è prossimo allo zero,
 - Quota di partecipazione sociale del 12,5% della società [REDACTED] in liquidazione il cui valore nominale è pari ad euro [REDACTED] il cui valore di presumibile realizzo della quota stimato dal gestore è **prossimo allo zero** in quanto come indicato nella proposta del debitore nell'anno 2009 è stata già deliberata dall'assemblea la cancellazione della società, mai formalizzata;
 - Quota di partecipazione sociale 100% della società [REDACTED] con capitale sociale di euro [REDACTED] Si precisa che la [REDACTED] ha depositato l'ultimo bilancio nel 2008 ed è stata posta in Liquidazione in data 04/10/2009, pertanto il valore di presumibile realizzo della quota di

capitale stimato dal gestore è **pari a zero**;

- Quota di partecipazione sociale del 100% della società [REDACTED] con capitale sociale di euro [REDACTED] ad oggi attiva. In virtù dell'attività svolta dalla società (commercio al dettaglio di articoli da regalo) e vista la consistenza del patrimonio della stessa, il gestore ritiene congruo applicare il c.d. metodo reddituale con il quale il valore di una azienda è funzione del reddito che questa è in grado di generare dai risultati economici attesi. Tale valore si ottiene attualizzando il reddito medio prospettico per un congruo tasso di capitalizzazione ed è dato dalla seguente formula:

$$W = R/i,$$

dove:

- W = valore economico dell'azienda,
- R = reddito medio atteso,
- i = tasso di capitalizzazione,

In particolare, il tasso di attualizzazione scelto è figlio di più tassi e precisamente:

$$i = i_1 + i_2$$

- di un primo tasso (i_1) riferito al rendimento dei titoli di stato (BTP/10 anni) del 24/10/2023 (fonte: Il Sole 24 Ore) ed è pari al 4,9116%,
- di un secondo tasso (i_2) c.d. *risk premium*, calcolato con il metodo C.A.P.M., secondo la seguente formula:

$$\beta * Equity Risk Premium$$

dove il β del settore di riferimento della società rilevato dalla banca dati Damoderan è 3,12 mentre l'equity risk premium con riferimento all'Italia (rilevato dalla banca dati Damoderan) è pari all'8,33%.

Pertanto, la formula da applicare è: 4,9116% + (3,12 * 8,33%) da cui ne deriva che $i = 0,3582$ che andrà applicato al reddito medio degli ultimi 3 anni. Quest'ultimo è pari alla media degli utili/perdite realizzati dall'[REDACTED] negli anni 2020 – 2021 – 2022 come di seguito rappresentato:

	2022	2021	2020	Reddito Medio
Utile/Perdita	- 9.406,00	5.675,00	12.598,00	2.955,67

Quindi, il valore della quota di partecipazione detenuta dal sig. Rullo, stimata dallo scrivente gestore è pari a:

$$W = 2.955,67/0.3582 = \underline{8.251,45}$$

Per quanto riguarda l'eventuale collocamento sul mercato della quota di partecipazione del 100% della società [REDACTED] da vendersi nella alternativa procedura di liquidazione controllata si precisa che la

società svolge attività di commercio al dettaglio di articoli da regalo e abbigliamento ed è un'impresa prevalentemente a conduzione familiare priva di carattere distintivo (marchi, brevetti et simila), pertanto, il gestore ritiene che difficilmente potrà trovare acquirenti sul mercato. Tuttavia, nel calcolo dell'alternativa liquidatoria si prenderà in considerazione il valore stimato di euro 8.251,45;

- Quota di partecipazione sociale del 100% della [REDACTED] con capitale sociale di euro [REDACTED] la quale è inattiva ed è stata posta in liquidazione in data 15/03/2019, pertanto il valore di presumibile realizzo della quota di capitale stimato dal gestore è pari a zero;

- Quota di partecipazione sociale del 100% della [REDACTED] con capitale sociale di euro [REDACTED], la quale è attiva e l'ultimo bilancio depositato è dell'anno 2022. Considerando gli utili prodotti negli ultimi 3 anni (anno 2022 per euro 492,00, anno 2021 per euro 1.093,00 e anno 2020 per euro 711,00) e considerando che l'attività della società si sostanzia nel fitto di azienda il cui contratto ha durata annuale (che in caso di liquidazione controllata potrebbe non essere rinnovato), il valore di presumibile realizzo della quota stimato dal gestore è prossimo allo zero;

- Quota di partecipazione sociale del 100% della società [REDACTED] con capitale sociale di euro [REDACTED] la quale risulta inattiva e mai operativa, pertanto, il valore di presumibile realizzo stimato dal gestore è pari a zero.

È doveroso sottolineare che nella proposta avanzata dal sig. Rullo lo stesso si impegna a provvedere alla Cancellazione presso il Registro Imprese delle società inattive e/o poste in Liquidazione Volontaria di cui detiene quote di partecipazione; l'adempimento non è stato ancora posto in essere poiché queste incombenze amministrative hanno costi che il ricorrente non riusciva a sostenere.

c) Reddito da lavoro dipendente: Il sig. Rullo non percepisce redditi da lavoro dipendente ma esclusivamente un compenso netto in qualità di amministratore unico della [REDACTED] di euro 1.800,00/mensili (per i prossimi 4 anni come da delibera di assemblea – [doc.39](#)).

Come evidenziato nello stato di famiglia ([doc.40](#)), il nucleo familiare è composto oltre alla moglie da tre figli di cui due maggiorenni ed autonomi economicamente, ed uno minorenni.

Per quanto riguarda la quantificazione delle spese correnti per il mantenimento della propria famiglia si precisa che, non sono state prese in considerazione le spese necessarie per il sostentamento della moglie sig.ra [REDACTED] alle quali provvederà la stessa con il suo stipendio netto di euro [REDACTED] mensili e che le utenze sono intestate e sostenute dai figli maggiorenni del ricorrente. Pertanto, le spese necessarie per il sostentamento della sua famiglia a carico del sig. Rullo sono rappresentate dalla Tari, le spese mediche sue e del figlio minorenni, così come alimenti e vestiario. Il ricorrente ha dichiarato che le stesse ammontano a euro 1.000,00 mensili, come da tabella qui riportata e come da giustificativi prodotti ([doc.41](#)):

SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE		
<u>Tipologia di spesa</u>	<u>Importo Mensile</u>	<u>Importo Annuo</u>
Tari/Tarsu	43,00	516,00
Spese Mediche	180,00	2.160,00
Spese scolastiche	35,00	420,00
Cura della Casa	50,00	600,00
Cura della Persona	60,00	720,00
Spese per alimenti	400,00	4.800,00
Spese per Vestiaro	100,00	1.200,00
Utenze telefonia Mobile	22,00	264,00
Spese Extra	110,00	1.320,00
Totale	1.000,00	12.000,00

Pertanto, la rata messa a disposizione dei creditori sarà pari alla differenza tra il compenso amministratore (euro 1.800,00) e le spese che restano a suo carico pari a euro 1.000,00, cioè euro 800,00 mensili.

8. Sintesi della proposta di ristrutturazione dei debiti.

Il sig. Bruno Rullo, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 67 e ss. CCII, ha deciso di sottoporre ai propri creditori un piano (**doc.42**) che prevede la ristrutturazione dei debiti tramite il pagamento di una somma complessiva di **euro 160.900,00 in quattro anni**; la soddisfazione offerta ai creditori è **migliore per tutti** rispetto l'alternativa liquidatoria che sarà descritta nel paragrafo 8.1.

Con riguardo alla tempistica di pagamento, il proponente offre di corrispondere la somma di euro 38.400,00 in 48 rate da euro 800,00 ciascuna, determinata tenendo conto del reddito disponibile e delle spese per vivere sopra elencate e la somma di euro 122.500,00 in due soluzioni (in due soluzioni: la prima di euro 22.500,00 entro 30 gg dall'omologa e la seconda di euro 100.000,00 entro 12 mesi dall'omologa).

Stante il reddito disponibile e le spese per vivere non è possibile contrarre i tempi di soddisfazione proposti.

In sintesi, il ricorrente si propone di pagare:

- 100% del compenso dell'OCC saranno accantonati su un conto corrente dedicato secondo le modalità ritenute idonee dal Giudice in virtù di quanto previsto dall'art. 6 co. 1 lett a) e dall'art. 71 co. 4 CCII,

- 69% del credito ipotecario di cui mutuo fino a concorrenza dell'alternativa liquidatoria, cioè euro 122.500,00 tramite il pagamento in due soluzioni a mezzo finanzia esterna (si precisa che il finanziatore ha già la disponibilità delle somme e rinuncia alla restituzione delle stesse da parte del sig. Rullo) di cui euro 22.500 entro 30 giorni dall'omologa ed euro 100.000 entro 12 mesi dall'omologa della presente proposta di ristrutturazione dei debiti, grazie all'apporto di risorse da parte della società [REDACTED];
- 37,79% dei crediti privilegiati per complessivi euro 27.573,79 da corrispondersi mediante il pagamento di euro 800,00 mensili (distribuite in proporzione) in 34 rate;
- 0,56% dei creditori chirografari per complessivi euro 6.040,00 da corrispondersi mediante il pagamento di euro 800,00 mensili (distribuite in proporzione) in 8 rate.

Si precisa che, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non prevede un richiamo, come per il concordato minore, alle regole della priorità assoluta o relativa da seguire per la soddisfazione dei creditori, tuttavia, tenuto conto che si è già espresso il Tribunale di Modena (28/8/2023) osservando che “la proposta del consumatore ha “contenuto libero” può prevedere pagamenti “parziali e differenziati” per i creditori, con l'unico limite della previsione di cui all'art 67 c. 4 CCIP”, si è ritenuto di poter applicare la regola della priorità relativa (già ammessa per i crediti erariali nella transazione fiscale) e quindi di offrire una seppur minima soddisfazione anche ai creditori chirografari.

9. La formazione in classi e la soddisfazione offerta.

Rispetto alla debitoria accertata dal gestore in virtù della precisazione dei creditori (in particolare per il creditore [REDACTED] per il credito ipotecario e per quello derivante da fideiussione che hanno esposto importi ben maggiori rispetto agli atti giudiziari di riferimento – precetti e decreti ingiuntivi) è doveroso precisare che l'indicazione degli importi da parte del gestore nel totale crediti non è da intendersi quale riconoscimento da parte del debitore.

Ad esito della circolarizzazione, la debitoria precisata dai creditori è pari ad euro **1.331.151,63** e le classi formate sono di seguito esposte:

	<u>Crediti sig. Rullo</u>	<u>Grado</u>	<u>IMPORTI</u>
CLASSE 1 - IPOTECARIO	[REDACTED]	Ipotecario	177.163,09
	<u>Totale Ipotecario</u>	-	<u>177.163,09</u>
CLASSE 2 - PRIVILEGIATI	[REDACTED]	Privilegiato	13.370,43
		Privilegiato	49.179,15
		Privilegiato	1.690,04
		Privilegiato	4.184,40
		Privilegiato	781,00

		Privilegiato	3.748,00
	<u>Totale Privilegiati</u>	-	<u>72.953,02</u>
CLASSE 3 - CHIROGRAFARI		chirografo	100,76
		chirografo	2.876,23
		chirografo	63,15
		chirografo	30.768,97
		chirografo	14.466,61
		chirografo	46.932,71
		chirografo	65.829,50
		chirografo	889.774,49
		chirografo	5.972,12
		chirografo	287,71
		chirografo	589,86
		chirografo	43,58
		chirografo	1.895,00
		chirografo	5.879,42
		chirografo	1.050,13
		chirografo	1.244,06
		chirografo	6.556,92
		chirografo	6.312,00
		chirografo	392,30
	<u>Totale Chirografari</u>	-	<u>1.081.035,52</u>
	<u>TOTALE</u>		<u>1.331.151,63</u>

In virtù delle precisazioni pervenute al Gestore è necessario apportare alcune piccole modifiche alla proposta del sig. Rullo come sopra sintetizzata lasciando inalterati gli importi offerti ma aggiornando le percentuali, in particolare, la proposta aggiornata prevede:

a) **Spese di procedura, cui il proponente offre il 100% della soddisfazione:** euro 4.786,21, che saranno accantonati su un conto corrente dedicato secondo le modalità ritenute idonee dal Giudice in virtù di quanto previsto dall'art. 6 co. 1 lett a) e dall'art. 71 co. 4 CCII.;

b) **Creditori privilegiati** (), cui il proponente offre la soddisfazione del 37,7% del credito anziché il 37% come indicato dal debitore, per totali 27.573,79

(l'importo e la percentuale di soddisfazione sono variate in quanto il compenso del gestore stimato dal ricorrente è più alto rispetto al preventivo formulato dall'OCC, pertanto si sono liberate risorse per i creditori privilegiati, tuttavia, la disponibilità complessiva di euro 38.400,00 non è cambiata),

c) **Creditore ipotecario, cui il proponente offre la soddisfazione del 69% del credito anziché il 64% come indicato dal debitore**, per totali euro 122.500,00 (l'importo non cambia ma la percentuale si poiché l'importo del credito ipotecario è stato rideterminato considerato il conteggio esibito);

d) **Creditori chirografi, cui il proponente offre la soddisfazione del 0,56% del credito anziché l'1% come indicato dal debitore** per totali euro 6.040,00.

<u>Risorse disponibili</u>	<u>160.900,00</u>
Spese di procedura	4.786,21
Classe 2 - Privilegiati	27.573,79
Classe 1 - Ipotecario	122.500,00
Classe 3 - Chirografo	6.040,00

<u>Crediti sig. Rullo</u>	<u>Grado</u>	<u>IMPORTI</u>	<u>Soddisfazione</u>	<u>MISURA</u>
	Ipotecario	177.163,09	69%	122.500,00
	Privilegiato	13.370,43	37,79%	5.052,69
	Privilegiato	49.179,15	37,79%	18.584,80
	Privilegiato	1.690,04	37,79%	638,67
	Privilegiato	4.184,40	37,79%	1.581,28
	Privilegiato	781,00	37,79%	295,14
	Privilegiato	3.748,00	37,79%	1.416,37
	chirografo	100,76	0,56%	0,56
	chirografo	2.876,23	0,56%	16,11
	chirografo	63,15	0,56%	0,35
	chirografo	30.768,97	0,56%	172,31
	chirografo	14.466,61	0,56%	81,01
	chirografo	46.932,71	0,56%	262,82
	chirografo	65.829,50	0,56%	368,65
	chirografo	889.774,49	0,56%	4.982,74
	chirografo	5.972,12	0,56%	33,44
	chirografo	287,71	0,56%	1,61

	chirografo	589,86	0,56%	3,30
	chirografo	43,58	0,56%	0,24
	chirografo	1.895,00	0,56%	10,61
	chirografo	5.879,42	0,56%	32,92
	chirografo	1.050,13	0,56%	5,88
	chirografo	1.244,06	0,56%	6,97
	chirografo	6.556,92	0,56%	36,72
	chirografo	6.312,00	0,56%	35,35
	chirografo	392,30	0,56%	2,20
<u>TOTALE</u>		<u>1.331.151,63</u>		<u>156.122,75</u>

I pagamenti saranno così previsti:

- le prime 6 rate saranno destinate al compenso dell'OCC, le stesse saranno accantonate su un conto corrente dedicato secondo le modalità ritenute idonee dal Giudice in virtù di quanto previsto dall'art. 6 co. 1 lett a) e dall'art. 71 co. 4 CCII., per la quota di euro 800,00;
- dalla rata n. 7 alla rata n. 40 sarà data soddisfazione ai creditori privilegiati in proporzione al loro credito;
- dalla rata n. 41 alla rata n. 48 sarà data soddisfazione ai creditori chirografi in proporzione al loro credito
- pagamento in due soluzioni del creditore ipotecario (la prima – di euro 22.500 - entro 30 giorni dall'omologa e la seconda -di euro 100.000 - entro 12 mesi dall'omologa).

8.1 In merito all'alternativa liquidatoria dei creditori.

L'alternativa liquidatoria, come indicata dal dettato dell'art. 67 co. 4 a tutela dei crediti privilegiati ovvero di quelli muniti di pegno o ipoteca, ha ragione di essere approfondita in questa sede poiché è offerta al creditore ipotecario una soddisfazione pari al 69% del suo credito e ai creditori privilegiati una soddisfazione pari al 37,79% del loro credito.

Inoltre, visto l'art. 70 co. 9 che recita “*quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria*”, le risultanze di una alternativa liquidatoria sono utili anche per tutti gli altri crediti (chirografari); essa è rappresentata dall'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 268 CCII che vedrebbe la nomina di un liquidatore il quale, una volta compiuto il vaglio dei crediti ammessi, ha il compito di esperire una procedura

competitiva per collocare sul mercato le quote di partecipazione sociali detenute dal sig. Rullo al valore stimato dal gestore che è stato già rappresentato al par.7 rappresentato dalla sola quota di partecipazione della società [REDACTED] pari ad euro 8.251,05. Inoltre, il liquidatore nominato dovrà apprendere anche il reddito disponibile al netto delle spese necessarie per vivere per una durata temporale di almeno 3 anni, quindi, considerando il reddito netto mensile del sig. Rullo - euro 1.800,00 - e le spese necessarie per vivere (circa euro 1.000,00 mensili), la quota di reddito a disposizione dei creditori sarebbe di euro 28.800,00 (800,00*12 mesi*3 anni). Tuttavia, tale importo deve essere considerato al netto delle spese di liquidazione - stimate per circa euro 9.500,00 già comprensivi di oneri di legge (compenso del liquidatore, spese di stima quota sociale, oneri pubblicitari) - arrivando così ad un netto per i creditori di circa 23.800,00.

Tuttavia, si precisa che tale ipotesi è basata sull'assunto che il bene immobile in cui vive il sig. Rullo con la sua famiglia non sia oggetto di vendita nella procedura esecutiva promossa dal creditore ipotecario [REDACTED] se il bene fosse venduto, infatti, il sig. Rullo dovrà pagare un canone di locazione per una nuova casa, non residuando nulla da quanto percepisce mensilmente, pertanto, l'alternativa liquidatoria ex art. 268 CCII per i creditori si azzererebbe, venendosi a configurare la fattispecie disciplinata dall'art. 283 CCII (incapienza).

Per tutto quanto appena detto il gestore ritiene che la proposta avanzata è migliore rispetto l'alternativa liquidatoria.

Si è dedicata particolare attenzione al creditore ipotecario, [REDACTED], che sebbene insoddisfatto nell'alternativa liquidatoria determinata e appena esposta in capo al sig. Rullo, vanta ipoteca sul bene immobile in cui il sig. Rullo vive con la sua famiglia sito in [REDACTED] oggetto di procedura esecutiva R.G.E. n. [REDACTED] pertanto, il ricorrente ha voluto soddisfare il creditore ipotecario con finanza esterna in modo da avere la possibilità di non pagare un canone di locazione e dare ai creditori una minima soddisfazione.

Sul quantum da destinare al creditore ipotecario si è considerato il valore di stima del procedimento esecutivo pari ad euro 177.000,00 (doc.43); la vendita senza incanto secondo le regole del c.p.c. prevede che al primo esperimento all'offerta minima sarà di euro 132.750,00, pertanto, si ritiene che il valore di realizzo più probabile sia quello coincidente con l'offerta minima del primo esperimento di vendita, cioè euro 132.750,00, cui andrebbero sottratte le spese per la liquidazione del bene, stimate in euro 10.250,00 (già comprensivo di oneri di legge) circa, inerenti il compenso del custode/delegato, spese di stima, oneri pubblicitari ecc., portando il valore da destinare al creditore ipotecario a circa euro 122.500,00. Vi è da dire che la procedura esecutiva ha già avuto una risposta dal mercato che, tuttavia, non si è concretizzata vista la decadenza dell'aggiudicatario che si è visto confiscare la cauzione per euro 13.300,00, che servirà a rimborsare il creditore ipotecario delle spese del procedimento esecutivo ex art. 2770 c.c. già maturate.

Pertanto, si ritiene che offrire al creditore ipotecario la somma di euro 122.500,00 sia in linea con quanto ragionevolmente lo stesso realizzerebbe nel procedimento esecutivo.

	Proposta di ristrutturazione	Liquidazione controllata con bene immobile nella disponibilità del ricorrente	Liquidazione controllata senza bene immobile poiché venduto	Procedimento esecutivo su beni di terzi per ipotecario
Compenso del Gestore/Liquidatore/Ausiliari	4.786,21	5.500,00	nessuna utilità potrà essere attribuita ai creditori - fattispecie disciplinata dall'art. 283 CCII	10.250,00
Spese di Liquidazione (perizia, pubblicità)	0,00	4.000,00		0,00
Quota del reddito	38.400,00	28.800,00		0,00
Finanza Esterna	122.500,00			0,00
Valore di presumibile realizzo immobile/quota di partecipazione	0,00	8.251,45		132.750,00
Totale per i creditori	156.113,79	27.551,45	0,00	122.500,00

Si vede chiaramente che la proposta è migliore dell'alternativa liquidatoria per tutti i creditori.

Nel caso di liquidazione controllata aperta in capo al ricorrente i creditori privilegiati avrebbero una soddisfazione pari al 37,76%, i chirografi e il creditore ipotecario non vedrebbero soddisfazione alcuna e **questo accadrebbe solo nel caso in cui il bene immobile resti nella disponibilità del ricorrente**. Nel caso in cui il creditore ipotecario escutesse la garanzia immobiliare, la soddisfazione per TUTTI i creditori derivante dalla liquidazione controllata sarebbe pari a ZERO.

Diversamente, nella proposta avanzata i creditori privilegiati vengono soddisfatti al 37,79%, l'ipotecario al 69% e i chirografari al 0,56% (percentuale che sembra molto ridotta ma perché il monte debiti è alto soprattutto per la maturazione di interessi quasi superiori al debitore per la posizione di fideiussione nei confronti di [REDACTED]).

Ne deriva che quel che è offerto nel piano proposto dal sig. Rullo è migliore rispetto all'alternativa liquidatoria, rappresentata da quanto regolato dall'art. 268 CCII e ss, **per TUTTI i creditori**.

Si precisa a codesto ill.mo G.D. che è necessaria, ai fini della sostenibilità del piano, la sospensione del processo esecutivo rge [REDACTED] – Tribunale di Napoli – prossima vendita fissata per il giorno 14/11/2023.

ATTESTAZIONE

Lo scrivente, considerando che la documentazione messa a disposizione dal debitore è completa e attendibile, attesta che quanto proposto nel piano è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per tutti i creditori e che il piano proposto è sostenibile, fattibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Per tutto quanto sopra detto, l'Organismo Composizione della Crisi

CHIEDE

all'Ill.mo Giudice Designato dal Presidente della Sezione VII del Tribunale di Napoli, tenuto conto che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 67 e s.s. D. Lgs. N. 14/2019,

- voglia fissare l'udienza e contestualmente disporre ex art. 70 co. 4 CCII che i creditori aventi titoli in causa anteriore non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni cautelari od esecutive sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano del consumatore,
- all'occorrenza concedere un termine al fine di apportare eventuali integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

Con ossequio,

Napoli, 26/10/2023

Il professionista nominato gestore

Dott. Andrea Stoppelli



TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Proponente: Bruno Rullo

INTEGRAZIONE alla Relazione particolareggiata del professionista incaricato sulla proposta di ristrutturazione dei debiti.

Professionista designato: Dott. Andrea Stoppelli

1. Meritevolezza e diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni.

Il requisito della c.d. "meritevolezza" era riportato già nel corpo della L. 3/2012 quale requisito per il debitore incapiente per ottenere l'esdebitazione (ex art. 14-quaterdecies) ed è riproposto oggi per lo stesso tema, regolato dall'art. 283 CCII.

Tuttavia, fin dall'entrata in vigore della normativa del 2012, dottrina e giurisprudenza hanno fatto uso di questo concetto, elevandolo a vera e propria clausola generale, e riprendendolo al testo dell'art. 12 bis co. 3 L. 3/2012 secondo cui il giudice poteva omologare la proposta quando era stato escluso che il debitore avesse **assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali**, così individuando i confini del concetto:

- da un lato, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, chiedendo al gestore di verificare se, già in quella fase, era possibile per il debitore figurarsi il successivo inadempimento,
- dall'altro, se l'origine del sovraindebitamento sia da imputarsi al comportamento colposo del debitore.

L'abrogazione della L. 3/2012 e l'introduzione del nuovo Codice ha ridefinito i confini della meritevolezza, ridefinendo tra le condizioni soggettive ostative all'accesso procedura (art. 69 co. 1 CCII) il comportamento di colui che **ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Non vi è più alcun riferimento alla ragionevole prospettiva di adempimento né alla sproporzione nel ricorso al credito.**

Pertanto, ai fini della meritevolezza, si può ritenere del tutto superato il vaglio sul comportamento del debitore che ha generato il sovraindebitamento **limitandolo a verificare che la colpa, seppur esistente, non sia grave, che non vi sia malafede o frode.**

Sul concetto di colpa grave, si premette che quando il sig. Rullo ha contratto tutti i suoi finanziamenti la Legge n. 3/2012 non operava (ultimo finanziamento contratto anno 2010) quindi il ricorrente sapeva perfettamente che, nel rispetto dell'art. 2740 c.c., avrebbe risposto dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. **Pertanto, è da escludersi un comportamento superficiale nella contrazione**

del debito facente affidamento nella possibilità di essere esdebitato nel futuro.

Inoltre, volendo verificare la sussistenza della colpa grave, il Tribunale di Avellino 3 marzo 2021 ha circoscritto il concetto a quelle condotte che **palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media.** *Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due ipotesi:*

a) **quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento;** in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (*cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in www.unijuris.it), eventualmente desumibile dall'entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo.*

b) **quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte.**

È evidente che il sig. Rullo non rientra in nessuna delle due ipotesi di colpa grave: sia perché non ha sottratto alcun bene alla garanzia patrimoniale dei creditori (l'immobile trasferito alla figlia ha mantenuto la garanzia ipotecaria del creditore) e sia perché non ha reso garanzie patrimoniali insufficienti rispetto alle passività assunte.

Inoltre, sempre il Tribunale di Avellino aveva già considerato meritevole non solo la condotta del consumatore che contrae il debito per far fronte ad esigenze impreviste e sopravvenute ma anche quella del consumatore che, benché già sovraindebitato per situazioni altrettanto involontarie (es. perdita del lavoro – come nel caso del sig. Rullo), **abbia dovuto contrarre ulteriori obbligazioni onde conservare risorse fondamentali alla propria vita,** ovvero per far fronte a primarie esigenze di vita personale e familiare.

Si era ritenuto che “**non è dunque sufficiente ad escludere l'omologa quando, alla data dell'insorgenza di nuovi debiti, il consumatore era già sovraindebitato,** occorrendo invece valutare in ogni caso **i motivi** dell'assunzione di nuove passività, le quali non potranno mai dirsi giustificate ove siano volte a procurare all'indebitato o a terzi ingiustificati vantaggi (*in termini analoghi Trib. Verona 8 maggio 2015, in www.ilcaso.it; nonché ivi Trib. Torre Annunziata 12 dicembre 2016*). Tale orientamento è confermato dal nuovo disposto normativo, che, dando ancor maggiore rilievo alla ponderazione fra esigenze che si intendono soddisfare e disponibilità economiche al momento del ricorso al nuovo credito, **ha considerato causa di possibile esenzione da colpa (grave) del debitore l'ipotesi di concessione di finanziamenti da parte**

di creditori qualificati (banche o società finanziarie), potendo egli infatti ben fare affidamento sulle capacità di valutazione del merito creditizio da parte di tali soggetti (v. già Trib.Napoli Nord 21 dicembre 2018, Trib. Rimini, 1 marzo 2019, su www.ilcaso.it, Trib. Napoli 21 ottobre 2020)”.

Il sig. Rullo ha assunto nuove passività per esigenze familiari (per crescere i tre figli, di cui uno nato proprio nel 2007 – anno di contrazione di due nuovi finanziamenti) e per pagare le rate del mutuo finchè è riuscito ad onorarlo (maggio 2011); inoltre, si può considerare lo stesso esente da colpa grave anche considerato che, rispetto alla debitoria totale di euro 1,3 milioni, l'89,7% è rappresentata da debiti con soggetti qualificati.

Inoltre, giova sottolineare che il 66,84% della debitoria generale è rappresentato da un unico debito per fideiussione rilasciata dal ricorrente per la società [REDACTED] (di cui la moglie socia e amministratrice unica) per l'importo di mutuo concesso in data 28/1/2008 di euro 480.000,00, garantito da ipoteca su bene immobile periziato oltre 700.000 euro ma che è stato venduto in data 24/8/2022 (dieci anni dopo l'apertura del [REDACTED] e 14 anni dopo l'erogazione del mutuo) al prezzo di mercato di euro 187.500,00, lasciando così esposto il sig. Rullo per euro 497.589,06 indicati nel decreto ingiuntivo che solo in sede di precisazione del credito richiesta dal gestore è lievitato ad euro 889.774,49! (nonostante il creditore sia stato ammesso al passivo del fallimento-debitore principale per euro 497.652,06).

La [REDACTED], erogante detto mutuo nell'anno 2008, aveva già erogato un mutuo personale per l'acquisto dell'abitazione principale al ricorrente nel 2006 e quindi conosceva perfettamente la sua condizione patrimoniale ed economica ma soprattutto si era garantita con l'iscrizione ipotecaria su un bene che, evidentemente, non era stato valutato adeguatamente oppure che ha scontato le oscillazioni del mercato immobiliare.

Inoltre, pur volendo indagare ancora più approfonditamente sulla **diligenza del debitore** nell'assumere le obbligazioni (che poi rimanda anche al “vecchio” concetto di meritevolezza), andando a verificare il momento dell'assunzione delle obbligazioni e la capacità reddituale a pagare le rate richieste, si precisa che nell'anno 2006 (anno in cui il sig. Rullo stipulava il suo primo finanziamento, cioè il mutuo ventennale per l'acquisto dell'abitazione principale con [REDACTED] a tasso variabile per la quota capitale di euro 182.000,00) il ricorrente percepiva un reddito da lavoro dipendente di circa 23.466,00 che gli consentiva di sostenere il pagamento delle rate che erano a tasso variabile e oscillavano da euro 900,00 ad euro 1.200,00.

Nell'anno 2007 il sig. Rullo ha subito una inflessione del reddito da lavoro dipendente (ridotto ad euro 18.200,00) poiché lo stabilimento dove lavorava sin dal 2007 ha subito una riduzione dell'attività tanto da essere chiuso nell'anno 2008, interrompendo il rapporto di lavoro con il ricorrente nel luglio 2008. Quest'ultimo ha così dovuto trovare ulteriori occupazioni che, tuttavia, non gli consentivano di avere il medesimo introito; infatti, negli anni dal 2008 al 2014 i redditi LORDI da lavoro dipendente sono stati così verificati dal gestore:

- anno 2008 euro 12.103,00,
- anno 2009 euro 959,00,
- anno 2010 euro 6.799,00,
- anno 2011 euro 11.762,00,
- anno 2012 euro 12.914,00,
- anno 2013 euro 9.599,00,
- anno 2014 euro 4.238,96.

Inoltre, sempre nell'anno 2007 è nato il terzo figlio [REDACTED] quindi, il ricorrente, anche al fine di far fronte al pagamento delle rate di mutuo che sono state onorate fino al 31/05/2011 (nonostante l'interruzione del rapporto di lavoro avvenuta nel 2008 e la riduzione del reddito successivo) e alle maggiori spese familiari per il terzo figlio, ha stipulato:

- Un primo finanziamento per liquidità in data 26/09/2007 con la società [REDACTED] per euro 35.100,00,
- Un secondo finanziamento per liquidità in data 06/12/2007 con la società [REDACTED] per euro 45.000,00,
- Fideiussione a favore di [REDACTED] in data 28/01/2008, avendo la Banca tutte le informazioni sulla sua persona relative ai finanziamenti già in essere,
- Un terzo "finanziamento" consistente nell'apertura di un conto corrente presso [REDACTED] [REDACTED] il cui debito scoperto di conto è pari ad euro 14.466,61.

Considerate le rate pagate dal 2008 al 2011 per complessivi euro 41.969,33 è evidente che le risorse per cui sono stati richiesti i due finanziamenti sono state destinate per la maggior parte al pagamento del mutuo stipulato per acquisto abitazione principale (si veda prospetto interno con rate pagate) e per la restante parte alle spese familiari (si veda la riduzione reddituale drastica).

Le risorse prese a prestito non sono state, dunque, sperperate dal ricorrente.

Si precisa che vista la riduzione dei propri redditi già dall'anno 2008 il sig. Rullo ha provato ad intraprendere un'attività imprenditoriale in proprio, infatti, nel marzo 2010 ha costituito la società [REDACTED] di cui è socio unico, la quale presenta, tuttavia, margine reddituali molto bassi.

Nell'anno 2015 ha provato ad intraprendere un'ulteriore attività costituendo la società [REDACTED] di cui detiene una partecipazione sociale pari al 100%, la cui attività non si è rilevata redditizia e la società è stata posta in liquidazione in data 15/03/2019.

Nell'anno 2017 ha costituito la società [REDACTED] ma anche quest'attività non ha avuto seguito in quanto mai operativa avendo ricevuto da parte dell'agenzia delle entrate in data 28/04/2018 provvedimento di cessazione della partita iva; ha così costituito nell'anno 2018 la società [REDACTED] [REDACTED], la cui attività si sostanzia in un fitto di azienda di cui ella è affittuaria; anche in questo caso i margini reddituali sono esigui.

Infine, dal 20/10/2019 il sig. Rullo ricopre la carica di amministratore della [REDACTED] che è la società che lo sostiene con il compenso amministratore di euro 1.800 euro/mensili messo a disposizione nella proposta.

Si può concludere che le attività imprenditoriali intraprese dal sig. Rullo, appena descritte, non hanno dato i risultati sperati dal debitore, tanto che le quote di proprietà del ricorrente nelle società [REDACTED] e [REDACTED] (di cui il ricorrente detiene per entrambe una quota di partecipazione pari al 100%) hanno un valore di presumibile realizzo prossimo allo zero e meglio rappresentato dallo scrivente gestore nel paragrafo relativo all'alternativa liquidatoria della presente integrazione.

Sempre ai fini della valutazione della diligenza del debitore, si rappresenta che il sig. Rullo ha diverse volte provato a raggiungere un accordo transattivo con la [REDACTED] in relazione alla debitoria derivante dal mutuo per acquisto della abitazione principale. In particolare, il sig. Rullo ha:

- avanzato una prima proposta transattiva in data 25/09/2013 respinta formalmente dalla [REDACTED] in data 16/12/2013;
- adeguato la sua proposta transattiva in data 20/12/2013 ma anche questa è stata respinta in data 06/02/2014;
- nonostante l'ulteriore diniego, ha formulato un ulteriore proposta transattiva in data 14/07/2014 e la [REDACTED] in data 25/07/2014, ha risposto chiedendo il pagamento di euro 160.000,00 da corrispondersi in un'unica soluzione entro il 31/07/2014. Vista la situazione personale e familiare che il sig. Rullo stava vivendo in quel periodo (percepiva solamente l'indennità di disoccupazione per euro 4.238,96 e avrebbe chiesto aiuto a terzi), tale proposta da parte della [REDACTED] non era sostenibile per il debitore istante, che, per avere la disponibilità di tale somma avrebbe dovuto contrarre un ulteriore finanziamento aggravando la propria situazione di indebitamento.

Ancora, per il mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale e al fine di ristrutturare il debito in oggetto, nell'ambito della procedura esecutiva n. 429/2020 è stata presentata una istanza ex art. 40 ter L. 69/2021 che avrebbe consentito al sig. Rullo di rinegoziare il mutuo in sofferenza offrendo l'importo di euro 132.750,00, ricorrendone tutti i presupposti. La norma, infatti, avrebbe consentito al debitore (con riguardo alla sua abitazione principale) di offrire alla Banca mutuante un importo pari all'offerta minima indicata nell'avviso di vendita da corrispondersi nell'arco temporale non inferiore a 10 anni e non superiore a 30.

Tuttavia, il G.E. non ha ritenuto che i presupposti ricorressero poiché il civico di residenza risultante dai pubblici registri non combaciava con quello attuale (36 anziché 34) ma solo per una ridefinizione della numerazione comunale e quindi ha rigettato l'istanza che non è stato possibile riproporre perché nel frattempo decorsi i termini.

Per tutto quanto sopra detto, il ricorrente **può considerarsi diligente** nell'assumere le sue obbligazioni

che ha tentato di onorare, anche contraendo nuovi finanziamenti e sperando di trovare un impiego migliore rispetto a quello che aveva perso nel 2007. Purtroppo, non solo non è riuscito a far fronte al pagamento delle rate dei piccoli finanziamenti e quindi alla rata del mutuo per abitazione principale ma si è visto anche ingiungere il pagamento di una somma molto ingente relativa alla fideiussione per la quale aveva ragionevolmente ipotizzato che la garanzia ipotecaria fosse capiente, considerata la stima del bene condotta in sede di erogazione del finanziamento.

Inoltre, è da escludersi la colpa grave, per tutto quanto sopra detto, così come la malafede (visto che l'esdebitazione del singolo nemmeno era prevista dalla norma al tempo della contrazione dei finanziamenti) o la frode, considerando che nessun bene è stato sottratto alla garanzia dei creditori, pertanto, le condizioni di cui all'art. 69 co. 1 non sussistono.

2. L'alternativa liquidatoria.

Il sig. Bruno Rullo, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 67 e ss. CCII, ha deciso di sottoporre ai propri creditori un piano che prevede la ristrutturazione dei debiti in data 26/10/2023; a valle dell'udienza del 7/11/2023 il ricorrente ha presentato una proposta migliorativa rispetto alla precedente, innalzando la somma offerta ai creditori da euro 160.900,00 ad euro 215.400,00 (doc.1).

Con riguardo alla tempistica di pagamento, il proponente offre di corrispondere la somma di euro 38.400,00 in 48 rate da euro 800,00 ciascuna, determinata tenendo conto del reddito disponibile e delle spese per vivere sopra elencate e la somma di euro 177.000,00 ricorrendo a finanza esterna, di cui euro 22.500,00 entro 30 giorni dall'omologa ed euro 154.500,00 entro 12 mesi dall'omologa.

Stante il reddito disponibile e le spese per vivere non è possibile contrarre i tempi di soddisfazione proposti.

Il ricorrente si propone di pagare:

- 100% del compenso dell'OCC saranno accantonati su un conto corrente dedicato secondo le modalità ritenute idonee dal Giudice in virtù di quanto previsto dall'art. 6 co. 1 lett a) e dall'art. 71 co. 4 CCII.,
- 99,9% dei crediti ipotecari di cui mutuo fino a concorrenza dell'alternativa liquidatoria, cioè euro 177.000,00 tramite il pagamento in due soluzioni a mezzo finanza esterna (si precisa che il finanziatore ha già la disponibilità delle somme e rinuncia alla restituzione delle stesse da parte del sig. Rullo) entro massimo 12 mesi dall'omologa della presente proposta di ristrutturazione dei debiti, grazie all'apporto di risorse da parte della società [REDACTED] (il primo acconto di euro 22.500,00 sarà corrisposto entro 30 giorni dall'omologa);
- 37,79% dei crediti privilegiati per complessivi euro 27.573,79 da corrispondersi mediante il pagamento di euro 800,00 mensili (distribuite in proporzione) in 34 rate;
- Pagamento dei creditori chirografari nella misura dello 0,56%, per complessivi euro 6.040,00 da

corrispondersi mediante il pagamento di euro 800,00 mensili (distribuite in proporzione) in 8 rate.

Si precisa che, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non prevede un richiamo, come per il concordato minore, alle regole della priorità assoluta o relativa da seguire per la soddisfazione dei creditori, tuttavia, tenuto conto che si è già espresso il Tribunale di Modena (28/8/2023) osservando che “la proposta del consumatore ha “contenuto libero” può prevedere pagamenti “parziali e differenziati” per i creditori, con l’unico limite della previsione di cui all’art 67 c. 4 CCIP”, si è ritenuto di poter applicare la regola della priorità relativa (già ammessa per i crediti erariali nella transazione fiscale) e quindi di offrire una seppur minima soddisfazione anche ai creditori chirografari.

L’alternativa liquidatoria, come indicata dal dettato dell’art. 67 co. 4 a tutela dei crediti privilegiati ovvero di quelli muniti di pegno o ipoteca, ha ragione di essere approfondita in questa sede poiché è offerta al creditore ipotecario una soddisfazione pari al 99,9% del suo credito e ai creditori privilegiati una soddisfazione pari al 37,79% del loro credito.

Inoltre, visto l’art. 70 co. 9 che recita “*quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria*”, le risultanze di una alternativa liquidatoria sono utili anche agli altri crediti cui viene proposta parziale soddisfazione (privilegiati e chirografari); essa è rappresentata dall’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 268 CCII che vedrebbe la nomina di un liquidatore il quale, una volta compiuto il vaglio dei crediti ammessi, ha il compito di esperire una procedura competitiva per collocare sul mercato le quote di partecipazione sociali detenute dal sig. Rullo il cui valore stimato dal gestore è il seguente:

a) Quota di partecipazione sociale del 100% della società [REDACTED] con capitale sociale di euro [REDACTED] ad oggi attiva. In virtù dell’attività svolta dalla società (commercio al dettaglio di articoli da regalo), del fatturato medio degli ultimi tre anni pari a circa euro [REDACTED] e vista la consistenza del patrimonio della stessa, il gestore ritiene congruo applicare il c.d. metodo reddituale con il quale il valore di una azienda è funzione del reddito che questa è in grado di generare dai risultati economici attesi, visto che le consistenze patrimoniali della società sono esigue. Tale valore si ottiene attualizzando il reddito medio prospettico per un congruo tasso di capitalizzazione ed è dato dalla seguente formula:

$$W = R/i,$$

dove:

- W = valore economico dell’azienda,
- R = reddito medio atteso,
- i = tasso di capitalizzazione,

In particolare, il tasso di attualizzazione scelto è figlio di più tassi e precisamente:

$$i = i_1 + i_2$$

- di un primo tasso (i_1) riferito al rendimento dei titoli di stato (BTP/10 anni) del 24/10/2023 (fonte: Il Sole 24 Ore) ed è pari al 4,9116%,
- di un secondo tasso (i_2) c.d. *risk premium*, calcolato con il metodo C.A.P.M., secondo la seguente formula:

$$\beta * Equity Risk Premium$$

dove il β del settore di riferimento della società rilevato dalla banca dati Damodaran è 3,12 mentre l'equity risk premium con riferimento all'Italia (rilevato dalla banca dati Damodaran) è pari all'8,33%.

Pertanto, la formula da applicare è: 4,9116% + (3,12 * 8,33%) da cui ne deriva che $i = 0,3582$ che andrà applicato al reddito medio degli ultimi 3 anni. Quest'ultimo è pari alla media degli utili/perdite realizzati dalla [REDACTED] negli anni 2020 – 2021 – 2022 come di seguito rappresentato:

	2022	2021	2020	Reddito Medio
Utile/Perdita	- 9.406,00	5.675,00	12.598,00	2.955,67

Quindi, il valore della quota di partecipazione detenuta dal sig. Rullo, stimata dallo scrivente gestore è pari a:

$$W = 2.955,67 / 0.3582 = \underline{\underline{8.251,45}}$$

Per quanto riguarda l'eventuale collocamento sul mercato della quota di partecipazione del 100% della società [REDACTED] da vendersi nella alternativa procedura di liquidazione controllata si precisa che la società svolge attività di commercio al dettaglio di articoli da regalo e abbigliamento ed è un'impresa prevalentemente a conduzione familiare priva di carattere distintivo (marchi, brevetti et simila), pertanto, il gestore ritiene che difficilmente potrà trovare acquirenti sul mercato e quindi la stima è da intendersi ottimistica.

b) Quota di partecipazione sociale del 100% della [REDACTED] con capitale sociale di euro 2.500,00, la quale è attiva e l'ultimo bilancio depositato è dell'anno 2022. Considerando gli utili prodotti negli ultimi 3 anni (anno 2022 per euro 492,00, anno 2021 per euro 1.093,00 e anno 2020 per euro 711,00) e considerando che l'attività della società si sostanzia nel fitto di azienda il cui contratto ha durata annuale (che in caso di liquidazione controllata potrebbe non essere rinnovato dall'affittante), il valore di presumibile realizzo della quota stimato dal gestore è pari a zero. Si precisa che il gestore scrivente ha ritenuto opportuno applicare il metodo reddituale (e quindi gli utili prodotti dalla [REDACTED] e non quello patrimoniale in quanto l'asset principale dell'azienda non è di proprietà della [REDACTED] ma è ad ella affittata.

Inoltre, il liquidatore nominato dovrà apprendere anche il reddito disponibile al netto delle spese necessarie per vivere per una durata temporale di almeno 3 anni, quindi, considerando il reddito netto

mensile del sig. Rullo e cioè euro 1.800,00, considerando le spese necessarie per vivere (circa euro 1.000,00 mensili) la quota di reddito a disposizione dei creditori sarebbe di euro 28.800,00 (800,00*12 mesi*3 anni). Tuttavia, nell'ipotesi in cui il bene immobile sia venduto nel procedimento esecutivo il sig. Rullo dovrà sostenere il pagamento di un canone di locazione di un immobile non residuando nulla da quanto percepisce mensilmente, pertanto, l'alternativa liquidatoria ex art. 268 CCII per i creditori sarebbe pari a zero venendosi a configurare la fattispecie disciplinata dall'art. 283 CCII.

Per tutto quanto appena detto il gestore ritiene che la proposta è migliore rispetto l'alternativa liquidatoria per tutti i creditori.

Poiché il creditore [REDACTED] è ipotecario sul bene immobile in cui il sig. Rullo vive con la sua famiglia sito in San Giorgio a Cremano (NA) oggetto di procedura esecutiva rge [REDACTED] e considerando il valore di stima del procedimento esecutivo pari ad euro 177.000,00 e posto in vendita al primo esperimento all'offerta minima di euro 132.750,00, si ritiene che **il valore di realizzo più probabile sia quello di stima, cioè euro 177.000,00** cui andrebbero sottratte le spese per la liquidazione del bene, stimate in euro 10.250,00 (già comprensivo di oneri di legge) circa, inerenti il compenso del custode/delegato, spese di stima, oneri pubblicitari ma che non saranno decurtate nell'ottica di offrire al creditore una soddisfazione in linea con quanto periziato da un terzo indipendente (non essendovi valutazioni oggettive del gestore).

Vi è da dire, infatti, che la procedura esecutiva ha già avuto una risposta dal mercato che, tuttavia, non si è concretizzata vista la decadenza dell'aggiudicatario che si è visto confiscare la cauzione per euro 13.300,00, che servirà a rimborsare il creditore ipotecario delle spese del procedimento esecutivo ex art. 2770 c.c. già maturate.

Pertanto, si ritiene che offrire al creditore ipotecario la somma di euro 177.000,00 sia maggiore o uguale a quanto lo stesso realizzerebbe nel procedimento esecutivo e che 12 mesi dall'omologa sia un arco temporale ragionevole.

	Proposta di ristrutturazione	Liquidazione controllata
Compenso del Gestore/Liquidatore	4.786,21	6.000,00
Spese di Liquidazione	0,00	1.500,00
Quota del reddito	38.400,00	0,00
Finanza Esterna	177.000,00	
Valore di presumibile realizzo quota di partecipazione	0,00	8.251,00
<u>Totale per i creditori</u>	<u>210.613,79</u>	<u>751,00</u>

Si vede chiaramente che la proposta è migliore dell'alternativa liquidatoria per tutti i creditori.

I creditori privilegiati, infatti, nel caso di liquidazione controllata avrebbero una soddisfazione pari al 0,010% mentre i chirografi non vedrebbero soddisfazione alcuna mentre nella proposta i privilegiati vengono soddisfatti al 37,79% e i chirografari al 0,56% e il creditore ipotecario verrebbe soddisfatto al 99,9%.

Ne deriva che quel che è offerto nel piano proposto dal sig. Rullo è ancora una volta migliore rispetto all'alternativa liquidatoria, rappresentata da quanto regolato dall'art. 268 CCII e ss, **per TUTTI i creditori**.

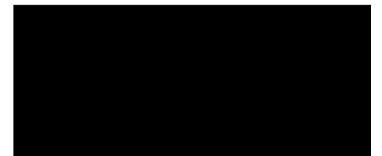
In virtù del dettato normativo dell'art. 70 co. 4 per cui "...il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano" si precisa che, il sig. Rullo nella propria proposta di ristrutturazione ha avanzato istanza per la sospensione del processo esecutivo rge [REDACTED] – Tribunale di Napoli – **prossima vendita fissata per il giorno 14/11/2023**. La suddetta sospensione è indispensabile per la fattibilità del piano, altrimenti non sarà possibile offrire ai creditori soddisfazione alcuna.

Con ossequio,

Napoli, 08/11/2023

Il professionista nominato gestore

Dott. Andrea Stoppelli



ATTESTAZIONE

Lo scrivente, considerando che la documentazione messa a disposizione dal debitore è completa e attendibile e che i dati della proposta sono stati modificati in virtù di integrazione alla proposta formulata dal sig. Rullo in data 08/11/2023, rinnova la sua attestazione che quanto proposto nel piano e nella suddetta integrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per tutti creditori e che il piano proposto e la relativa integrazione è sostenibile, fattibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Per tutto quanto sopra detto, l'Organismo Composizione della Crisi

CHIEDE

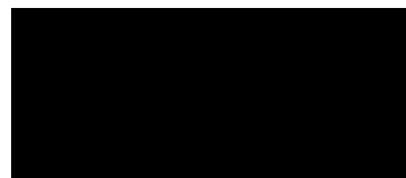
all'Ill.mo Giudice Designato dal Presidente della Sezione VII del Tribunale di Napoli, tenuto conto che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 67 e s.s. D. Lgs. N. 14/2019, voglia fissare l'udienza e contestualmente disporre ex art. 70 co. 4 CCII che i creditori aventi titoli in causa anteriore non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni cautelari od esecutive sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano del consumatore, all'occorrenza concedere un termine al fine di apportare eventuali integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

Con ossequio,

Napoli, 08/11/2023

Il professionista nominato gestore

Dott. Andrea Stoppelli



TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
VII Sezione Civile - Fallimentare

PROCEDURA
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Art. 67 e s.s. CCII

Sig. BRUNO RULLO

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

PROPOSTA

TRIBUNALE DI NAPOLI
VII Sezione Civile - Fallimentare

PROCEDURA
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Art. 67 e s.s. CCII

PREMESSA

L'istante Sig. **Bruno Rullo**, nato a Napoli (NA) il 14/01/1966, C.F. RLLBRN66A14F839V residente in San Giorgio a Cremano (NA), alla Via Alcide De Gasperi n. 34 (dal 3/12/2021, così individuando come competente il Tribunale di Napoli), trovandosi nelle condizioni previste dagli artt. 66, 67 e s.s. CCII e non ricorrendo cause ostative, in data 10/10/2023 depositava istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi presso Medì c/o Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli.

In presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 67 e s.s. CCII, il sottoscritto predisponendo la presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che sarà verificata ed attestata dall'O.C.C. che sarà nominato.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

L'istante dichiara che ricorrono i presupposti di cui all'art. 67 e s.s. CCII, cioè:

- Ha presentato tutta la documentazione prescritta dagli artt. 67 e 68 CCII, (doc. 1),
- Presenta i requisiti dimensionali che non eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3),
- Non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda,
- Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte,
- Non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

SULLA QUALIFICA DI CONSUMATORE

Il concetto di consumatore espresso nella pronuncia della Cassazione n. 1869/2016 è stato ripreso, di fatto, anche dalla recentissima pronuncia della Cassazione n. 22699/2023 del 26/7/2023 secondo cui l'art. 2 comma 1 lett. e) del CCII è molto simile alla definizione contenuta nella L. 3/2012 e ss. modifiche. Pertanto, è ancora da considerarsi *consumatore anche la persona fisica avente relazioni di impresa o professionale purché queste non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, solo esigendo l'art. 6 comma 2 lett. b) L. 3/2012 una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività di impresa o professionale propria.*

Vi è anche da dire che la maggior parte della debitoria ascrivibile al sig. Bruno Rullo concerne una garanzia prestata a favore della società [REDACTED] nel

[REDACTED] era di proprietà per il 90% della moglie del sig. Rullo, [REDACTED] e per il 10% da terzi; sulla qualifica di consumatore in caso di prestata fideiussione, la giurisprudenza (Cass. 32225/2018, Trib. Termini Imerese n. 6-1/2022, Trib. Livorno n. 2/2021, Trib. Roma n. 235-1/2022, Trib. Torre Annunziata 20/4/2023) ha stabilito che colui che ha prestato fideiussione perché legato da un rapporto personale (in questo caso di coniugio) e che non detiene quote sociali dell'impresa debitore principale può essere qualificato come consumatore, proprio come nel caso di specie.

In particolare, guardando la formazione della debitoria del sig. Bruno Rullo appare pacifico poterlo inquadrare nella figura di "consumatore":

1) debito verso [REDACTED] per euro 497.589,06 per

fideiussione prestata alla [REDACTED] oltre le spese legali liquidate nella sentenza del 17/5/2023 in euro 11.226,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge (doc.2 – sentenza);

- 2) debito verso [REDACTED] per euro 194.398,06 per mutuo ipotecario fondiario su immobile in cui vi è la residenza. Questo debito è stato contratto per l'acquisto dell'abitazione destinata alla vita familiare, pertanto è da considerarsi personale (doc.3 – precetto);
- 3) debiti verso Agenzia Entrate riscossione composti da sanzioni per codice della strada, irpef, addizionali comunale e regionali, contributi IVS INPS dovuti per la qualifica di Amministratore, tari e imposta di registro su contratti di locazione che lo vedevano conduttore. I contributi IVS non sono collegati all'attività imprenditoriale poiché trattasi di contributi personali che contribuiscono alla formazione della pensione futura e non sono qualificabili come somme dovute derivanti dall'attività imprenditoriale (che non è mai stata svolta). Di conseguenza anche la debitoria vantata nei confronti dell'Erario e degli Istituti di Previdenza è da qualificarsi come personale (doc.4 – estratti ader);
- 4) debiti verso [REDACTED] per contratto di conto corrente personale per un saldo negativo di euro 14.466,61 (doc.5 – precisazione credito);
- 5) debiti verso [REDACTED] per finanziamento euro 46.932,71 (doc.6 – precisazione credito).

Ne deriva che è superata anche la necessità di verificare la prevalenza della debitoria personale su quella imprenditoriale poiché tutti i debiti sono da definirsi personali.

Per quanto concerne, invece, il dettato della Cassazione che consente al soggetto di avere relazioni personali e professionali, potendo essere comunque qualificato come consumatore si precisa che il sig. Rullo:

- è stato titolare di ditta individuale dal 12/9/1988 al 31/12/1992 con la quale esercitava l'attività di profumeria sotto la ragione sociale [REDACTED] Non

esistono obbligazioni residue relative a questa attività chiusa 31 anni addietro;

- è socio, per una quota del 12,5%, della [REDACTED], svolgente attività di intermediazione per la vendita dei titoli di viaggio, per un valore nominale di lire [REDACTED] quindi euro circa [REDACTED]. Nella visura risulta ancora Presidente del CDA nonostante si indicato che la carica è cessata il 27/6/2000. Si allega anche il verbale dell'assemblea dal quale si evince la delibera di cancellazione della società già deliberata nell'anno 2009 (doc.7),
- è socio unico della [REDACTED] con capitale sociale di euro [REDACTED] nonché Amministratore Unico, svolgente attività di [REDACTED]. La società ha presentato il suo ultimo bilancio nell'anno 2008. La stessa è stata posta in liquidazione con verbale del 01/04/2009 (doc.8),
- è socio unico della [REDACTED] con capitale sociale di euro [REDACTED] nonché Amministratore Unico, svolgente commercio al dettaglio di articoli da regalo. La società ha presentato il suo ultimo bilancio nell'anno 2022 (doc.9);
- è socio unico della [REDACTED] con capitale sociale di euro [REDACTED] nonché Liquidatore, inattiva e non risultano bilanci depositati. La stessa è stata posta in liquidazione già in data 15/03/2019 come risulta dalla visura camerale aggiornata (doc.10),
- è socio unico della [REDACTED] con capitale sociale di euro [REDACTED] nonché Amministratore Unico, svolgente attività di supermercato. La società ha presentato il suo ultimo bilancio nell'anno 2022 (doc.11);
- è socio unico della [REDACTED] con capitale sociale di euro [REDACTED] nonché Amministratore Unico, inattiva mai operativa (doc.12);
- è Amministratore Unico della [REDACTED] ultimo bilancio depositato nell'anno 2022 (doc.13);
- è Liquidatore della [REDACTED] in liquidazione, ultimo bilancio depositato nell'anno 2008 (doc.14).

Le quote sociali di cui è proprietario, molte riferite a società inattive e per le quali

il sig. Rullo si impegna nell'immediato a provvedere alla Cancellazione presso il Registro Imprese, saranno oggetto di valutazione per la determinazione dell'alternativa liquidatoria con cui confrontare la proposta che qui si avanza. Tuttavia, il possesso di queste quote, di modesti importi, non può qualificare il soggetto come consumatore soprattutto considerando che da tali componenti attivi del suo patrimonio non sono generati debiti per cui oggi si procede.

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

È opportuno in questa sede evidenziare le cause dell'attuale situazione di indigenza in cui versa l'odierno proponente.

In data 27/7/2006 il sig. Rullo stipulava mutuo ventennale per acquisto abitazione principale con [REDACTED] a tasso variabile per l'importo di euro 182.000,00; il mutuo è garantito da ipoteca sull'immobile sito in [REDACTED]

[REDACTED]. Il mutuo è stato onorato fino alla data del 31/5/2011, per un capitale residuo di euro 149.122,58 (doc.15 - come risulta da prospetto interno).

Il motivo per cui il sig. Rullo non ha onorato più il pagamento delle rate del mutuo è collegato all'inflessione negativa che il suo stipendio da dipendente ha subito negli anni 2009-2010-2011 (doc.16 - vedi prospetto). In concomitanza di questa inflessione il sig. Rullo ha stipulato nuovi finanziamenti (dettagliati di seguito) per sostenere la sua famiglia che si era anche allargata con la nascita del [REDACTED] avvenuta nel 2007.

In data 6/12/2007, dunque, il sig. Rullo ha stipulato un finanziamento per [REDACTED] (oggi [REDACTED] e nell'anno 2010 ha aperto un conto corrente bancario presso [REDACTED] che oggi ha un saldo debitorio residuo (già doc.5 e 6).

Inoltre, in data 28/1/2008 il sig. Rullo, insieme alla moglie [REDACTED] ha prestato fideiussione per mutuo ipotecario rep. n. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED] per complessivi euro 480.000,00 contratto dalla [REDACTED] (di cui la [REDACTED] era socia al 90% e amministratrice unica) con la [REDACTED] (doc.17).

Poiché la società [redacted] con n. [redacted] la cessionaria del credito di [redacted] presentava ricorso per decreto ingiuntivo n. 655/2021 per euro 497.589,06 oltre accessori, notificato in data 19/7/2021 al fideiussore sig. Rullo. L'importo deriva dal fatto che la fideiussione era sottoscritta fino al valore di euro 624.000,00 ed il mutuo, garantito da ipoteca sugli immobili siti nel Comune di [redacted] alla Via [redacted] (unità commerciale su due livelli e unità commerciale al piano terra), è stato remunerato solo per euro 187.500,00 che è l'importo incamerato a seguito della vendita dei beni nella procedura fallimentare (doc.18), nonostante il valore peritale era stato definito in euro 701.550,00 (doc.19). I fideiussori hanno, dunque, scontato gli effetti della depressione del mercato immobiliare e il realizzo di poco conto ottenuto per effetto della vendita forzata tramite il processo esecutivo che, come si sa, ha una platea di soggetti interessati che è ridotta rispetto al libero mercato.

Dallo stato passivo della società si è verificato che il credito di [redacted] è stato ammesso per la somma di euro 484.570,65 con grado ipotecario ed euro 13.018,41 con grado chirografo (doc.20), tuttavia la [redacted] agisce per l'intero credito nei confronti del ricorrente quando dovrebbe procedere per la differenza tra quanto ammesso al passivo (che ha definito il debito originario assistito da fideiussione) e le somme incamerate per la vendita del bene immobile.

ATTI DISPOSITIVI SUL BENE IMMOBILE

Per dovere di chiarezza e trasparenza, il 05/01/2013 - dunque oltre dieci anni fa - il sig. Rullo trasferiva la proprietà del bene in cui vive la famiglia e sito in S. [redacted] alla figlia [redacted] si precisa che per questo atto il corrispettivo è così descritto "In corrispettivo del trasferimento immobiliare perfezionato in proprio favore, la cessionaria signora [redacted] si obbliga a provvedere, direttamente e/o indirettamente, nel caso in cui il cedente signor Rullo Bruno versasse in stato di bisogno, al mantenimento, vita

natural durante, del medesimo, che accetta. In forza dell'assunzione dell'obbligo di mantenimento predetto, la cessionaria si impegna a provvedere, in proprio e/o, laddove necessario, a mezzo personale all'uopo abilitato, in presenza di una condizione di bisogno del cedente, alla cura della persona del medesimo ed alla somministrazione, in favore di quest'ultimo, di tutto quanto eventualmente necessario alle sue ragionevoli esigenze."

Il diritto di abitazione che si era riservato il sig. Rullo non è opponibile al creditore ipotecario poiché trascritto successivamente all'ipoteca ex art. 2812 c.c.. Tale atto, non impugnato dai creditori, non ha sottratto il bene alla garanzia ipotecaria già iscritta per la quale il creditore [REDACTED] e oggi [REDACTED], sta procedendo per il recupero del credito indicato nell'atto di precetto notificato e ammontante ad euro 194.398,06 (doc.21).

In riferimento al recupero di detto credito vi è da dire che il bene immobile è stato posto in vendita e aggiudicato al valore di euro 224.000,00 nel mese di aprile 2023, tuttavia, l'aggiudicatario non ha versato il saldo prezzo e per questo motivo il professionista delegato ha fissato nuovo esperimento di vendita per il giorno 14/11/2023 (doc.22). L'immobile trattasi di bene in cui vive l'intera famiglia e il sig. Rullo ha intenzione di preservarlo offrendo al creditore fondiario una soddisfazione quasi immediata e quasi totale.

ANALISI DEI REDDITI E COMPORTAMENTO DEI CREDITORI

L'analisi dei redditi percepiti dal sig. Rullo negli ultimi tre anni espone un dato poco confortevole poiché la maggior parte dei suoi incarichi (amministratore o liquidatore di società) sono relativi a imprese inattive e per le quali non è previsto un compenso. Tuttavia la società [REDACTED] ha deliberato di corrispondere all'Amministratore Unico un compenso netto di euro 1.800,00 mensili per i prossimi 4 anni (vedi delibera – doc.23).

Il reddito che quest'ultimo può mettere a disposizione della procedura sarà determinato, indirettamente, dalle spese per vivere che il nucleo familiare dovrà sostenere.

Vi è da dire che negli anni addietro (anche quando sono stati erogati i finanziamenti)

i suoi dati reddituali non erano molto confortanti e quindi ci si chiede che tipo di istruttoria hanno condotto le banche (nel caso specifico per i due debiti principali il creditore è sempre [REDACTED] al momento dell'erogazione del finanziamento. La sanzione processuale per il creditore "colpevole" prevista dalle norme sul sovraindebitamento, tuttavia, rimandando all'art. 124bis TUB è quindi operante esclusivamente per le erogazioni di credito successive all'anno 2010; pertanto, il verificarsi di questa circostanza ha solo fine informativo.

LA DILIGENZA

Il mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale è stato pagato fino alla rata n. 31/5/2011 (dal 2006 anno di stipula). Inoltre, al fine di ristrutturare il debito in oggetto, nell'ambito della procedura esecutiva n. [REDACTED] è stata presentata una istanza ex art. 40 ter L. 69/2021 che avrebbe consentito al sig. Rullo di rinegoziare il mutuo in sofferenza offrendo l'importo di euro 132.750,00, ricorrendone tutti i presupposti. La norma, infatti, avrebbe consentito al debitore (con riguardo alla sua abitazione principale) di offrire alla Banca mutuante un importo pari all'offerta minima indicata nell'avviso di vendita da corrispondersi nell'arco temporale non inferiore a 10 anni e non superiore a 30.

Tuttavia, il G.E. non ha ritenuto che i presupposti ricorressero poiché il civico di residenza risultante dai pubblici registri non combaciava con quello attuale ma solo per una ridefinizione della numerazione comunale e quindi ha rigettato l'istanza (doc.24 – certificato comunale per ridefinizione civico e rigetto del G.E.).

Tutto ciò sta a testimoniare che il ricorrente avrebbe voluto definire già da tempo la debitoria nei confronti del creditore ipotecario ma che per cause a lui non imputabili non gli è stato consentito.

Tutto quanto esposto, il sig. Brullo Rullo avanza una proposta di ristrutturazione dei debiti dei consumatori ex art. 66, 67 e s.s. CCII, di cui si chiede l'approvazione.

SITUAZIONE DEBITORIA sig. RULLO

- Mutuo ipotecario primo grado [REDACTED] – debito residuo euro 194.398,06;
- Debiti per fideiussione prestata per il [REDACTED] – debito residuo euro 497.589,06 (chirografo) + 16.380,81 per spese legali da sentenza (chirografo);
- Finanziamento personale [REDACTED] – debito residuo euro 46.932,71 (chirografo);
- debiti verso [REDACTED] per finanziamento euro 14.466,61 (chirografo);
- Debiti iscritti a ruolo da parte di Agenzia Entrate Riscossione, di cui euro 69.500,25 in privilegio ed euro 29.481,36 in chirografo:

ENTE CREDITORE	TRIBUTO	IMPORTO	PRIV/CHI
[REDACTED]	TASSA AUTO	1.243,82	PRIV
	Imp.registro/Irpef/add.com./add.reg./canone radioaud./controv.trib.	52.674,87	PRIV
	Tassa smaltimento rifiuti	869,18	PRIV
	Contributi IVS	14.712,38	PRIV
	Contrav. Codice strada/Ordinanza ingiuntiva	1.878,20	CHI
	Contrav. Codice strada	287,33	CHI
	Contrav. Codice strada	5.790,48	CHI
	Contrav. Codice strada	1.031,53	CHI
	Contrav. Codice strada	1.242,56	CHI
			CHI
	Contrav. Codice strada	7.407,96	CHI
	Contrav. Codice strada	392,30	CHI
	Spese/compensi/diritti notifica	3.693,99	CHI
	recupero multe/ammende	3.516,00	CHI
	contrav. Codice strada/recupero multe e ammende	3.385,10	CHI
		98.125,70	
TOTALE			

• Totale euro 867.892,95, diviso nelle seguenti classi:

- Classe 1: Creditore ipotecario, con ipoteca su beni di terzi ma costituenti l'abitazione principale del ricorrente, euro 194.398,06,
- Classe 2: Creditori privilegiati, euro 69.500,25,

➤ Classe 3: Creditori chirografari, euro 603.994,64.

SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dai ricorrenti è reale e dimostrata dai seguenti elementi:

1. Composizione del nucleo familiare – il nucleo familiare composto dall'istante, la moglie e dai loro tre figli [REDACTED] conviventi. La sig.ra [REDACTED] ha un reddito mensile netto di euro [REDACTED] (doc.25) mentre dei tre figli, [REDACTED] sono autonomi economicamente mentre [REDACTED] è minore;
2. Spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia – si allegano nel seguente riquadro e si producono i relativi giustificativi (doc.26). Non sono state considerate le spese per la moglie del ricorrente che con il suo stipendio di euro [REDACTED] provvederà alle sue necessità. Si precisa che le utenze sono intestate e pagate dai figli maggiorenni del ricorrente mentre sono rimaste a suo carico la Tari, le spese mediche sue e di suo figlio minore [REDACTED] così come alimenti, vestiario, per un totale di euro 1.000,00 euro mensili:

SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE		
Tipologia di spesa	Importo Mensile	Importo Annuo
Tari/Tarsu	43,00	516,00
Spese Mediche	180,00	2.160,00
Spese scolastiche	35,00	420,00
Cura della Casa	50,00	600,00
Cura della Persona	60,00	720,00
Spese per alimenti	400,00	4.800,00
Spese per Vestiario	100,00	1.200,00
Utenze telefonia Mobile	22,00	264,00
Spese Extra	110,00	1.320,00
Totale	1.000,00	12.000,00

1. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni - a fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale della famiglia allo stato attuale, ha due

entrate mensili (la retribuzione mensile del Sig. Rullo dell'importo netto di circa € 1.800,00 circa mentre per la sig.ra [REDACTED] l'importo netto è di euro [REDACTED] come si desume dalle ultime buste paga rilasciate dal datore di lavoro di quest'ultima),

2. Elenco di tutti i beni del debitore:

- a. **Beni immobili** – nessuno (visura – doc.27),
- b. **Beni mobili registrati** – autovettura e motociclo (visura PRA – doc.28)- il motociclo acquistato nell'anno 2006 per euro 2.400,00 è oggetto di fermo amministrativo per un importo di oltre 1.500 euro; l'autovettura, invece, acquistata nell'anno 2015 per euro 950,00 è oggetto di fermo amministrativo per un importo di oltre 8.000 euro,

c. Quote di proprietà di società

Elenco quote e cariche (già da doc. 7 a doc. 12).

PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

L'accesso alla procedura ha la finalità di riportare i consumatori indebitati ad una situazione di equilibrio tra le proprie entrate e la debitoria maturata, al fine anche di soddisfare, seppur parzialmente, le ragioni dei vari creditori.

Poiché la [REDACTED] non agisce in questa sede anch'ella, la massa attiva destinata ai creditori è rappresentata dal reddito del sig. Rullo e dalle sue quote societarie.

L'alternativa liquidatoria in capo al sig. Rullo è rappresentata dalla vendita delle partecipazioni di cui è proprietario, della sua auto e del suo motociclo (gravate da fermo amministrativo per importi superiori al loro valore commerciale e quindi che difficilmente realizzeranno attivo) e dell'apprensione di quel che residua dal reddito disponibile al netto delle spese per vivere. Si ricorda, tuttavia, che se il bene immobile fosse sottratto alla famiglia, il sig. Rullo non potrebbe nemmeno mettere a disposizione dei creditori quella quota di reddito disponibile quantificata in euro 800,00 mensili poiché la restante parte sarebbe da destinarsi al pagamento di un canone di locazione per l'abitazione principale.

Pertanto, la presente proposta è certamente più conveniente per tutti i creditori poiché evita l'apertura della liquidazione controllata che darebbe una soddisfazione

sostanzialmente quasi nulla e convoglia la somma di euro 800,00 mensili per i prossimi quattro anni (euro 38.400) a beneficio dei creditori, in ordine di grado di privilegio. Per il creditore fondiario l'alternativa è l'esecuzione individuale sul bene di proprietà della sig.ra Roberta Rullo che sconta l'incertezza del collocamento del bene sul mercato, l'indefinibilità del quantum realizzato, le spese ed i tempi della procedura esecutiva.

La finanza esterna, che nell'alternativa liquidatoria non esisterebbe, ha destinazione libera tra i creditori, pertanto, il sig. Rullo vorrebbe dedicarla a soddisfare il creditore ipotecario [REDACTED] al fine di remunerare in tempi brevi la quasi totalità della pretesa dell'istituto di credito. L'importo della finanza esterna è stato determinato considerando lo scenario di alternativa liquidatoria relativo al bene immobile che è stato stimato per euro 177.000,00 e posto in vendita indicando quale offerta minima euro 132.750,00. Nella migliore ottica di una vendita al primo esperimento e all'offerta minima (come più frequentemente accade), il realizzo collegato al bene sarebbe proprio di euro 132.750,00 cui sottrarre le spese di procedura calcolate in euro 10.250,00 tra compenso liquidatore, spese di stima, pubblicità etc. tutte comprensive di oneri di legge, rendendo così un valore di euro 122.500,00 che può rappresentare la soddisfazione reale che la Banca può ipotizzare di ricevere in tempi relativamente brevi. Vi è anche da dire che la procedura ha incamerato la cauzione di un aggiudicatario decaduto per euro 13.300,00 che servirà a coprire le spese privilegiate ex art. 2770 c.c., non gravando sul creditore procedente (spese per la perizia di stima, custode e delegato alla vendita, rimborso spese avvio del processo).

Il sig. Rullo, grazie al supporto della società [REDACTED] che rinuncia totalmente ad esigere dallo stesso il rimborso di quanto versato in questa sede (doc.29), offre al creditore ipotecario la somma di euro 122.500,00, così come deliberato in assemblea (doc.30), prevedendo il pagamento di euro 22.500,00 entro 30 gg dall'omologa ed euro 100.000,00, a saldo, entro 12 mesi dall'omologa del piano.

Si ricorda che la finanza esterna è liberamente allocabile e destinabile liberamente a qualsiasi creditore, derogando al principio di priorità assoluta o relativa raccomandati

per la finanza "interna", cioè quella proveniente dal lavoro o dalla liquidazione dei beni del debitore.

La società finanziatrice gode di buona salute così come dimostrato dai bilanci depositati negli ultimi tre anni (doc.31) e dalle disponibilità finanziarie già disponibili, così come indicato nel conto "disponibilità liquide" per oltre 800.000 euro.

In sintesi, la proposta che l'istante avanza al fine di soddisfare parzialmente i creditori consiste nel pagamento di euro 160.900,00 così ripartiti:

- a) Pagamento delle spese per compenso OCC pari ad euro 6.754,30 (già comprensivo di oneri di legge) da accantonare sul conto aperto a nome della procedura (e solo in caso di autorizzazione del G.D. da corrispondersi al Gestore sotto forma di acconti) per le prime 8 rate mensili di euro 800,00;
- b) Pagamento del 64% di quanto richiesto dal creditore ipotecario (con garanzia su beni di terzi) mediante il pagamento di euro 122.500,00 in due soluzioni (la prima entro 30 gg dall'omologa e la seconda - a saldo - entro 12 mesi dall'omologa) a mezzo terzo finanziatore che ha già le disponibilità delle somme e che rinuncia alla restituzione delle stesse da parte del sig. Rullo;
- c) Pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 37% (euro 25.606,00) in 32 rate di euro 800 mensili.
- d) Pagamento dei crediti chirografari nella misura del 1%, per complessivi euro 6.040,00 da corrispondersi mediante il pagamento di euro 800,00 mensili (distribuite in proporzione) per n. 8 rate.

Poiché il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non prevede un richiamo, con il concordato minore, alle regole della priorità assoluta o relativa da seguire per la soddisfazione dei creditori, e tenuto anche conto che si è già espresso il Tribunale di Modena (28/8/2023) osservando che *"la proposta del consumatore ha "contenuto libero" può prevedere pagamenti "parziali e differenziati" per i creditori, con l'unico limite della previsione di cui all'art 67 c. 4 CCII"*, si è ritenuto di poter richiamare la regola della priorità relativa (già ammessa per i crediti erariali nella transazione fiscale) e quindi di offrire una seppur minima soddisfazione anche ai creditori chirografari.

Per un totale attivo di **euro 160.900,00** da corrispondersi in forma mista: per il creditore ipotecario per euro 122.500,00 (entro 12 mesi) e in 48 rate mensili di euro 800,00 l'una.

Si precisa, infine, che per i debiti che vedono coobbligata anche la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] non si procederà ad azione di regresso verso quest'ultima, vista l'esiguità dei pagamenti proposti dal ricorrente.

È necessaria, ai fini della sostenibilità del piano, l'interruzione della procedura esecutiva n. [REDACTED] Tribunale di Napoli – prossima vendita prevista il 14/11/2023.

Napoli, 10/10/2023

In fede

Il ricorrente

Bruno Rullo

[REDACTED]

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
VII Sezione Civile - Fallimentare

PROCEDURA
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Art. 67 e s.s. CCII

Sig. BRUNO RULLO

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

INTEGRAZIONE ALLA PROPOSTA del 10/10/2023

8/11/2023

TRIBUNALE DI NAPOLI
VII Sezione Civile - Fallimentare

PROCEDURA
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Art. 67 e s.s. CCII

PREMESSA

L'istante Sig. **Bruno Rullo**, nato a Napoli (NA) il 14/01/1966, C.F. RLLBRN66A14F839V residente in San Giorgio a Cremano (NA), alla Via Alcide De Gasperi n. 34 (dal 3/12/2021, così individuando come competente il Tribunale di Napoli), trovandosi nelle condizioni previste dagli artt. 66, 67 e s.s. CCII e non ricorrendo cause ostative, in data 10/10/2023 depositava istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi presso Medi c/o Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli.

In presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 67 e s.s. CCII, il sottoscritto predispone la presente integrazione alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore già avanzata in data 10/10/2023, a seguito della prima udienza del 7/11/2023 tenutasi innanzi al Presidente Gianpiero Scoppa.

Il sottoscritto sig. Bruno Rullo, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 67 e ss. CCII, ha deciso di sottoporre ai propri creditori un piano che prevede la ristrutturazione dei debiti tramite il pagamento di una somma complessiva di euro 215.400,00 anziché di euro 160.900,00.

In sintesi, la proposta che l'istante avanza al fine di soddisfare parzialmente i creditori consiste nel pagamento di euro 215.400,00 così ripartiti:

- a) Pagamento delle spese per compenso OCC pari ad euro 4.786,21 (già comprensivo di oneri di legge) da accantonare sul conto aperto a nome della procedura (e solo in caso di autorizzazione del G.D. da corrisondersi al Gestore sotto forma di acconti) per le prime 6 rate mensili di euro 800,00;

- b) Pagamento del 99,9% di quanto richiesto dal creditore ipotecario (con garanzia su beni di terzi) mediante il pagamento di euro 177.000,00 in due soluzioni (la prima entro 30 gg dall'omologa per euro 22.500,00 e la seconda – a saldo - entro 12 mesi dall'omologa) a mezzo terzo finanziatore che ha già le disponibilità delle somme e che rinuncia alla restituzione delle stesse da parte del sig. Rullo;
- c) Pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 37,79% (euro 27.573,79) in 34 rate di euro 800 mensili.
- d) Pagamento dei crediti chirografari nella misura del 0,56%, per complessivi euro 6.040,00 da corrispondersi mediante il pagamento di euro 800,00 mensili (distribuite in proporzione) per n. 8 rate.

Il tutto per un totale attivo di **euro 215.400,00** da corrispondersi in forma mista: per il creditore ipotecario per euro 177.000,00 (entro un periodo massimo di 12 mesi) e per i creditori privilegiati e chirografari euro 38.400,00 in 48 rate mensili di euro 800,00 l'una.

Si precisa, inoltre, che per i debiti che vedono coobbligata anche la [REDACTED] [REDACTED] non si procederà ad azione di regresso verso quest'ultima, vista l'esiguità dei pagamenti proposti dal ricorrente.

Infine, si precisa che nelle more della convocazione dei creditori la prosecuzione del procedimento di esecuzione forzata rge 429/2020 – Tribunale di Napoli avente ad oggetto l'immobile sito in San Giorgio a Cremano (NA) utilizzato dallo scrivente come abitazione principale della sua famiglia, può pregiudicare la fattibilità della presente proposta. Pertanto, lo scrivente chiede a codesto ill.mo Giudice che con lo stesso decreto con cui fissa i termini per le osservazioni di creditori,

voglia

disporre "la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano" ex art. 70 co. 4, cioè la procedura esecutiva n.

[REDACTED] rge – Tribunale di Napoli prossima vendita prevista il 14/11/2023.

Napoli, 08/11/2023

In fede

Il ricorrente

[REDACTED]